

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone** 1
- Regolamento (CE) n. 2264/2000 della Commissione del 12 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 24
- Regolamento (CE) n. 2265/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre del 2000 (secondo periodo) 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare** 29
- Regolamento (CE) n. 2268/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 31
- Regolamento (CE) n. 2269/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 39
- Regolamento (CE) n. 2270/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti 49
- Regolamento (CE) n. 2271/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 55

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2272/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	57
Regolamento (CE) n. 2273/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	58
Regolamento (CE) n. 2274/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	59
Regolamento (CE) n. 2275/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	60
Regolamento (CE) n. 2276/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	61

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/610/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 2000, concernente il regime di aiuti previsto dalla legge della regione Sicilia del 28 marzo 1995, n. 23, «norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese» (settore della pesca) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1962]**

62

2000/611/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 2000, recante modifica della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2978]**

64

Banca centrale europea

2000/612/CE:

- ★ **Raccomandazione della Banca centrale europea, del 5 ottobre 2000, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (BCE/2000/10)**

65

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 2244/2000 della Commissione, del 10 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 257 dell'11.10.2000)

66

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2263/2000 DEL CONSIGLIO**del 9 ottobre 2000****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Apertura**

- (1) Il 24 luglio 1999, con due avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ (gli «avvisi di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di due procedimenti antidumping relativi alle importazioni nella Comunità, rispettivamente, di One Dye Black 1 (in appresso «ODB-1») e di One Dye Black 2 (in appresso «ODB-2») originarie del Giappone.
- (2) I procedimenti sono stati avviati in seguito a due denunce presentate nel giugno 1999 dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica — European Chemical Industry Council) per conto della Ciba Specialty Chemicals plc, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria, rispettivamente, di ODB-1 e di ODB-2, due sostanze cromogene nere. Le denunce contenevano elementi di prova di pratiche di dumping relative ai prodotti citati e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura dei procedimenti.

2. Inchiesta

- (3) La Commissione ha informato ufficialmente il produttore comunitario denunziante e la sua associazione rappresentativa nella Comunità, gli esportatori, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato in merito all'apertura dei procedimenti; ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dagli avvisi di apertura.
- (4) Un produttore/esportatore del paese interessato e il produttore comunitario hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.
- (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura. Ha ricevuto risposte dall'unico produttore comunitario, da sei utilizzatori di ODB-1 e/o di ODB-2, da un gruppo di importatori collegati a un esportatore giapponese e da due società aventi sede in Giappone.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU C 213 del 24.7.1999, pag. 2 e pag. 3.

- (6) Nessuno dei produttori/esportatori ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, le conclusioni sono state determinate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»). In mancanza di una risposta adeguata, e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state svolte visite di verifica presso le sedi di alcun produttore/esportatore o importatore collegato.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttore comunitario*
 - Ciba Specialty Chemicals plc, Macclesfield (Regno Unito)
 - b) *Utilizzatori nella Comunità*
 - Jujo Thermal Ltd, Eura (Finlandia)
 - Torraspapel SA, Barcelona (Spagna)
 - Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Germania).
- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio copriva gli anni dal 1° gennaio 1996 fino al termine del periodo dell'inchiesta (di seguito denominato «il periodo in esame»).

3. **Precisazione/ampliamento della definizione del prodotto in oggetto**

- (9) Nel corso delle inchieste preliminari si è accertata l'esistenza di altre sostanze cromogene nere, diverse da ODB-1 e ODB-2, che sono risultate presentare le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e vengono inoltre utilizzate per applicazioni analoghe [ossia, rivestimento della carta da utilizzare come carta autocopiante (in appresso: «carta autocopiante») o nel campo delle immagini termiche (in appresso: «carta termica»)].
- (10) Pertanto, dopo aver consultato il comitato antidumping, la Commissione ha ritenuto necessario pubblicare, in data 1° aprile 2000, un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ relativo alla definizione dei prodotti oggetto dei procedimenti antidumping, onde estenderla a tutte le sostanze cromogene nere utilizzate per rivestire la carta (in appresso: «sostanze cromogene nere» o «SCN»), ai fini di un esame più approfondito.
- (11) Il produttore comunitario denunziante e la sua associazione rappresentativa, gli esportatori, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore sono stati ufficialmente informati della suddetta precisazione/ampliamento della definizione dei prodotti oggetto dei procedimenti. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti nel summenzionato avviso.
- (12) La Commissione ha inviato nuovamente dei questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso. Ha ricevuto risposte dall'unico produttore comunitario, da un importatore collegato ad un esportatore, da tre società giapponesi e da sei utilizzatori di SCN.
- (13) Anche in questa fase, nessuno dei produttori/esportatori giapponesi ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni sono state determinate in base ai dati disponibili per tutto il Giappone; inoltre, non sono state svolte visite di verifica presso le sedi di alcun produttore/esportatore o importatore collegato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento di base.
- (14) La Commissione ha nuovamente raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario, e ha in particolare condotto una visita di verifica presso la sede del seguente utilizzatore nella Comunità:
- Papierfabrik August Koehler AG, Oberkirch (Germania).
- (15) Una parte interessata ha affermato che la portata dei procedimenti non poteva essere estesa a tutte le SCN originarie del Giappone, in quanto le denunce erano state presentate unicamente nei confronti dell'ODB-1 e dell'ODB-2 senza menzionare altre sostanze cromogene; sebbene l'industria comunitaria non potesse ignorare l'esistenza di queste ultime.

⁽¹⁾ GU C 94 dell'1.4.2000, pag. 5.

- (16) La definizione dei prodotti oggetto di un procedimento antidumping non è la prerogativa del solo denunziante. Il prodotto deve piuttosto essere definito in conformità del diritto applicabile, quale è integrato nella prassi della Commissione e del Consiglio e confermato dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia. Nella fattispecie, le denunce sono state presentate rispettivamente nei confronti dell'ODB-1 e dell'ODB-2 originari del Giappone, fornendo elementi di prova prima facie delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, in base ai dati raccolti nel corso delle inchieste, che sono state avviate a seguito delle suddette denunce, si è concluso che i due procedimenti dovevano essere riunificati e che la definizione dei prodotti oggetto dell'unico procedimento che ne risultava doveva essere estesa a tutte le sostanze cromogene nere utilizzate per rivestire la carta. Ciò era dovuto al fatto che tutte le suddette SCN risultavano presentare le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e venivano utilizzate per applicazioni analoghe. Inoltre, gli elementi di prova prima facie contenuti nelle denunce iniziali riguardanti le pratiche di dumping e il conseguente pregiudizio, che erano riferiti solamente a due tipi di SCN, sono stati considerati sufficientemente rappresentativi di tutte le SCN, per via della significativa quota del mercato comunitario detenuta dai due tipi di prodotto in questione. In termini di procedura regolare e conforme, i diritti delle parti interessate sono stati rispettati, poiché esse sono state informate mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed hanno avuto tutte le possibilità di manifestarsi presso la Commissione nonché di presentare le loro osservazioni o di chiedere un'audizione.

B. PRODOTTO

1. Osservazioni di carattere generale

- (17) Le sostanze cromogene nere (SCN) costituiscono un gruppo specifico di sostanze cromogene al fluorano che, quando vengono utilizzate per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante o di carta termica, generano per le loro stesse proprietà un'immagine nera sulla carta senza dover essere mescolate ad altre sostanze cromogene.
- (18) In base alle informazioni fornite da tutte le parti, esistono diversi tipi di SCN, quali ad esempio: Black 15, Black 100, Black 303, Black 305, Black 500, CF 51, ETAC, Fuji Black, ODB-1, ODB-2, ODB-7, PSD 150, PSD 184, PSD 300A, S-205, TH 107. Questo elenco dei tipi di prodotto non è esaustivo, in quanto nuovi tipi vengono regolarmente immessi sul mercato; tuttavia, si deve osservare che i tipi principali di prodotto, che rappresentavano più del 90 % del consumo comunitario totale durante il PI, sono l'ODB-1, l'ODB-2, il Black 15 e l'S-205.
- (19) L'inchiesta ha accertato che tutte le SCN presentano le stesse caratteristiche chimiche di base, cioè la stessa molecola di base ($C_{26}H_{16}N_2O_3$). La molecola di base si ottiene dalla condensazione di un chetoacido derivato del benzofenone e di acido solforico con una difenilamina sostituita. Il prodotto ftalide che ne deriva viene quindi lavato, isolato e purificato. Accanto alla molecola base, diversi sostituenti sono legati al sistema ciclico (R1 — R5). La reazione cromogena viene trasmessa alla carta dalla molecola chimica di base, in una reazione in cui l'applicazione del calore o della pressione apre il sistema ciclico della molecola stessa. Ne risulta una carica positiva residua che viene delocalizzata sul sistema ciclico. L'energia necessaria per tale delocalizzazione è assorbita dalla radiazione incidente visibile, il che conferisce al composto il suo colore nero. A tale riguardo, i sostituenti legati al sistema ciclico non incidono sulla natura della reazione cromogena, ma comportano solamente una serie di differenze poco rilevanti e di proprietà specifiche del prodotto finale della carta (bianchezza di fondo, resistenza alle variazioni di temperatura, stabilità dell'immagine).
- (20) Inoltre, tutte le SCN presentano le stesse caratteristiche fisiche di base, in quanto si tratta di polveri scorrevoli bianche o leggermente colorate.
- (21) Infine, tutte le SCN presentano le stesse applicazioni di base: esse vengono utilizzate per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante e/o di carta termica. Per rivestire la carta, le SCN vengono mescolate con altri prodotti chimici, in una «ricetta» specifica per ciascun produttore di carta e che varia a seconda del tipo di SCN utilizzata. Le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che i diversi tipi di SCN sono largamente intercambiabili ai fini della produzione sia di carta autocopiante che di carta termica. Inoltre, gli utilizzatori hanno anche adoperato, nel corso di un breve periodo di tempo, tipi diversi di SCN, passando dall'uno all'altro, per produrre lo stesso prodotto finale della carta.

2. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto in esame sono le sostanze cromogene nere originarie del Giappone. In base a quanto descritto sopra, tutti i tipi di prodotto interessato presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e vengono utilizzati per applicazioni analoghe, cioè per il rivestimento della carta per produrre carta autocopiante e/o carta termica. Ai fini della presente inchiesta, occorre pertanto considerarli un prodotto unico, cioè il prodotto in esame.
- (23) Una parte interessata ha affermato che l'ODB-1/ODB-2 e l'S-205 non presentano le stesse caratteristiche chimiche di base. Secondo questa parte, i sostituenti R1 e R2 sono diversi a seconda che si tratti degli ODB-1/ODB-2 e dell'S-205, il che altera in misura notevole le caratteristiche dell'S-205 rispetto a quelle degli ODB-1/ODB-2. Si deve notare che la parte interessata non ha specificato di quali caratteristiche si tratti.
- (24) L'inchiesta ha dimostrato che l'S-205 e gli ODB-1/ODB-2 presentano le stesse caratteristiche chimiche di base, ossia la stessa molecola di base (cfr. il considerando 19), e generano, senza dover essere mescolati ad altre sostanze cromogene, un'immagine nera sulla carta rivestita. Quanto alle caratteristiche specifiche conferite dai diversi sostituenti R1 e R2, va notato che dall'inchiesta è emerso che gli utilizzatori producevano lo stesso prodotto della carta utilizzando indifferentemente gli ODB-1/ODB-2 o l'S-205; questo suggerisce pertanto che le eventuali diverse caratteristiche conferite alla carta dall'impiego di tipi differenti di SCN sono, in generale, poco rilevanti. Inoltre, un'altra parte interessata, pur affermando che ogni tipo di SCN presenta differenti attributi aggiuntivi, non ha però messo in discussione il fatto che le caratteristiche chimiche di base sono le stesse per tutti.
- (25) Per quanto riguarda l'intercambiabilità, la medesima parte interessata ha dichiarato che l'ODB-1 non viene, in generale, utilizzato per la produzione di carta termica.
- (26) Dall'inchiesta è emerso, tuttavia, che almeno due utilizzatori comunitari impiegano l'ODB-1 per la produzione di carta termica. Gli stessi utilizzatori hanno anche affermato che nella produzione di carta autocopiante l'ODB-1, l'ODB-2 e l'S-205 sono intercambiabili. Inoltre, un utilizzatore è passato, nel 1998, dall'ODB-1 all'ODB-2 e in seguito, durante il PI, al Black 15 per la produzione di carta autocopiante.
- (27) La medesima parte interessata ha anche affermato che la carta termica poteva essere prodotta a partire dall'ODB-2 o dall'S-205, ma che il prodotto finito presentava caratteristiche e qualità diverse. Ha inoltre sostenuto che per i clienti finali la carta fabbricata utilizzando l'S-205 non era intercambiabile con quella fabbricata con altri tipi di SCN: quest'ultima, secondo le sue affermazioni, sarebbe infatti di qualità inferiore e meno resistente all'invecchiamento, oltre a fornire immagini stampate meno stabili.
- (28) Dato che almeno sei utilizzatori producono carta termica impiegando tipi di SCN diversi dall'S-205 e che la gamma di produzione della carta termica comprende anche prodotti standard come la carta per fax, la suddetta affermazione non può essere accettata. Inoltre, un produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno dichiarato che, qualora il prezzo dell'ODB-2 dovesse aumentare, sostituirebbero l'ODB-2 con l'S-205, e che l'S-205 è intercambiabile con l'ODB-2.
- (29) Due parti interessate hanno affermato che la sostituzione di SCN richiederebbe che gli utilizzatori modificassero le tecnologie impiegate, e in particolare la «ricetta» o formulazione chimica. Di conseguenza, secondo queste parti interessate, non era possibile sostituire immediatamente i tipi di SCN senza incorrere in notevoli costi economici e tecnici. Pertanto, essi hanno sostenuto che ciascun tipo di SCN rappresentava un solo e unico prodotto.
- (30) Va osservato che la nozione di «stessa» o «analogo destinazione finale» del prodotto interessato dal presente procedimento non implica necessariamente che ciascun utilizzatore debba essere in grado di passare dall'uso di un tipo di prodotto in questione ad un altro senza effettuare una serie di adeguamenti. Nel caso in questione, è evidente che la sostituzione del tipo di SCN comporta una modifica della «ricetta» impiegata. Si deve però notare che l'esigenza di modificare la «ricetta» non costituisce un deterrente economico o tecnico alla sostituzione, come è dimostrato dal fatto che in passato gli utilizzatori hanno effettivamente sostituito un tipo di prodotto con un altro. In ogni caso, gli stessi utilizzatori hanno affermato che la linea di produzione, il processo di produzione e il know how non hanno subito modifiche sostanziali con il passaggio da un tipo di SCN all'altro.

- (31) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che tutti i tipi di SCN originarie del Giappone debbano essere considerati un prodotto unico, cioè il prodotto in esame.

3. Prodotto simile

- (32) Si è accertato che il prodotto in esame e le SCN fabbricate e vendute nella Comunità dall'industria comunitaria (quale viene definita al considerando 61) presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e le stesse applicazioni di quelle originarie del Giappone ed esportate nella Comunità. Lo stesso vale per le SCN fabbricate e vendute sul mercato interno del Giappone, che si è appurato essere simili al prodotto in esame.
- (33) Si è affermato che poiché l'industria comunitaria produce soltanto due tipi di SCN, cioè l'ODB-1 e l'ODB-2, la definizione del prodotto in esame dovrebbe limitarsi unicamente a questi due tipi fabbricati dall'industria comunitaria.
- (34) Anzitutto, si deve osservare che, nei procedimenti antidumping, il prodotto in esame e il prodotto simile sono definiti riferendosi alle loro caratteristiche fisiche, chimiche e/o tecniche di base nonché alle loro utilizzazioni di base. Una volta definito il prodotto in esame — cioè il prodotto esportato dal Giappone — occorre determinare se il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno e quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria sono prodotti simili al prodotto in esame. A tale riguardo, il fatto che un certo tipo di prodotto non venga fabbricato nella Comunità è irrilevante.
- (35) Inoltre, limitare nella fattispecie la definizione del prodotto e, in ultima analisi, l'imposizione delle misure antidumping soltanto ai tipi fabbricati dall'industria comunitaria significherebbe trascurare il fatto che il comportamento degli esportatori di tipi di produzione non comunitaria influisce sull'industria comunitaria, dato che i rispettivi prodotti sono simili. Anzi, tale limitazione potrebbe in definitiva convincere gli utilizzatori a impiegare i tipi di sostanze cromogene non coperti dall'inchiesta, vanificando quindi gli effetti delle eventuali misure antidumping imposte. Secondo quanto affermato dagli utilizzatori, differenze di prezzo comprese tra il 5 % e il 15 % sarebbero sufficienti a motivare la sostituzione del tipo di SCN impiegato.
- (36) Di conseguenza, si è concluso che le SCN fabbricate e vendute nella Comunità dall'industria comunitaria e quelle vendute sul mercato interno del Giappone costituiscono prodotti simili al prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (37) Poiché si è concluso che tutte le SCN costituiscono un unico prodotto, i procedimenti iniziali relativi, rispettivamente, all'ODB-1 e all'ODB-2 sono riunificati. Viene inoltre confermato che la definizione del prodotto oggetto del procedimento così riunificato copre tutte le SCN. Pertanto, è stata effettuata un'unica analisi delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, come pure dell'interesse comunitario.

C. DUMPING

1. Collaborazione

- (38) Nelle denunce comparivano i nomi di tre produttori giapponesi di ODB-1 e di ODB-2. Una quarta società era stata identificata nelle inchieste preliminari come esportatrice di S-205. Nessuna di queste quattro società ha collaborato all'inchiesta.
- (39) La Nippon Soda Co. Ltd ha dichiarato, al momento dell'apertura dell'inchiesta e in seguito alla precisazione/ampliamento della definizione dei prodotti, che non avrebbe risposto ai questionari.
- (40) La Hodogaya Chemical Co. Ltd (in appresso: «Hodogaya») ha compilato i due questionari per i produttori/esportatori di ODB-1 e di ODB-2 e il questionario per i produttori/esportatori di SCN. I dati forniti, tuttavia, non consentivano accertamenti individuali nei confronti della società. La Hodogaya è stata informata di ciò e non ha presentato osservazioni in merito.

- (41) La Yamamoto Chemicals Inc. (in appresso: «Yamamoto») non ha compilato la sezione principale dei questionari destinati ai produttori/esportatori di ODB-1 e di ODB-2. La Commissione ha ricevuto risposta soltanto per la sezione dei questionari intitolata «questionario destinato alle società collegate impegnate nella vendita del prodotto in esame» da un gruppo di società commerciali (in appresso: «il gruppo Mitsui») ⁽¹⁾. In effetti, la Yamamoto ha dichiarato che tutte le sue vendite sul mercato comunitario venivano realizzate dal gruppo Mitsui e ha chiesto solamente un accertamento individuale riguardo ai prezzi all'esportazione e al margine di pregiudizio. In risposta al questionario relativo alle SCN, la Yamamoto si è limitata a presentare delle osservazioni supplementari sul pregiudizio e l'interesse comunitario. Sulla scorta di quanto precede, non è stato possibile pervenire ad un accertamento individuale del dumping per questa società.
- (42) La Yamada Chemical Co. Ltd (in appresso: «Yamada») e la sua società collegata Fukui Yamada Chemical Co. Ltd (in appresso: «Fukui Yamada») ha inviato una risposta notevolmente lacunosa al questionario per i produttori/esportatori di SCN. Le società ne sono state debitamente informate ed è stata data loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono inoltre state informate del fatto che, in assenza di una risposta soddisfacente, i dati inviati erano insufficienti per una determinazione individuale. In particolare, non è stato possibile determinare la struttura societaria di queste imprese, poiché esse hanno accettato di rivelare l'identità di uno solo dei loro azionisti; non hanno presentato informazioni sul processo e sui costi di produzione; l'accesso ai bilanci certificati e altri documenti contabili è stato negato alla Commissione a motivo del segreto commerciale. Il 13 e 17 luglio 2000, più di due mesi dopo la scadenza fissata per rispondere al questionario, la Yamada/Fukui Yamada ha inviato informazioni sui costi di produzione dell'S-205 e i documenti contabili relativi a tre esercizi finanziari. Questi dati e osservazioni, inviati ben oltre qualsiasi termine prescritto, non hanno potuto modificare la valutazione giuridica del fatto che le società in questione non hanno collaborato all'inchiesta. Le osservazioni presentate non hanno inoltre potuto essere utilizzate come dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché sono pervenute in una fase già avanzata dell'inchiesta e non è stato ragionevolmente possibile tenerle in debito conto.
- (43) Nessun altro produttore/esportatore del prodotto interessato nella Comunità si è manifestato entro il termine prescritto.
- (44) Il 17 e 18 luglio 2000, un esportatore giapponese, la Nagase & Co. Ltd, ha inviato per la prima volta due osservazioni. Tali informazioni, presentate ben oltre qualsiasi termine prescritto, non hanno potuto compensare, tuttavia, l'omessa collaborazione iniziale della società. Lo stesso vale per la collaborazione offerta dalla sua società collegata in Germania, la quale si è manifestata e ha collaborato all'inchiesta in qualità di importatore indipendente. Le informazioni inviate dalla Nagase & Co. Ltd non hanno inoltre potuto essere utilizzate come dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché sono pervenute in una fase già avanzata dell'inchiesta e non è stato ragionevolmente possibile tenerle in debito conto.
- (45) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori, e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al dumping sono state determinate in base ai dati disponibili per tutto il Giappone. In base ai dati disponibili, la grande maggioranza delle importazioni di SCN originarie del Giappone consiste di ODB-1, ODB-2 e S-205. Si è pertanto concluso che le conclusioni relative al dumping basate su questi tre tipi di prodotto sarebbero state ragionevolmente rappresentative delle importazioni del prodotto in esame.

2. Valore normale

- (46) Per quanto riguarda l'ODB-1 e l'ODB-2, data l'assenza di collaborazione, le denunce rappresentavano l'unica fonte di dati disponibile. Nelle denunce, la stima dei valori normali era stata effettuata in base ai prezzi sul mercato interno. Le risposte incomplete ai questionari non contenevano alcuna informazione né sulle vendite interne né sui costi di produzione.

⁽¹⁾ Le risposte sono state inviate dalla Mitsui & Co. Ltd in Giappone e dai suoi importatori collegati (Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Mitsui & Co. UK plc, Mitsui & Co. España SA, Mitsui & Co. Scandinavia AB (Svezia) e Mitsui & Co. France SA) (in appresso: «il gruppo Mitsui»). È stato dichiarato che la Mitsui & Co. Ltd acquistava dalla Yamamoto.

- (47) Per quanto riguarda l'S-205, i soli dati disponibili erano contenuti nella risposta al questionario inviata dalla Yamada/Fukui Yamada. Le vendite interne di questa società sono state considerate rappresentative, poiché rappresentavano una percentuale superiore al 5 % del volume delle vendite nella Comunità. In mancanza di dati sui costi di produzione dell'S-205, questi ultimi sono stati stimati in base alle informazioni contenute nelle denunce relative all'ODB-1 e all'ODB-2. Su tale base, le operazioni di vendita riferite dalla Yamada sono state considerate remunerative. Di conseguenza, il valore normale per l'S-205 è stato determinato come il prezzo medio ponderato di tutte le vendite interne a clienti indipendenti dichiarate dalla Yamada per il PI.

3. Prezzo all'esportazione

- (48) I prezzi all'esportazione per i tre tipi di prodotto sono stati determinati come segue:

3.1. ODB-1

- (49) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gruppo Mitsui e da Eurostat.
- (50) Per quanto riguarda le informazioni fornite dal gruppo Mitsui, si deve sottolineare che è stato accertato che tutte le società appartenenti a tale gruppo sono collegate. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non si è tenuto conto dei prezzi delle vendite praticati tra queste società perché considerati non attendibili, ma si è fatto ricorso ai prezzi al quale l'ODB-1 importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Ai prezzi sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita al cliente indipendente, comprese le imposte, i dazi doganali e le spese generali, amministrative e di vendita di ciascuna società collegata, nonché per tener conto di un profitto del 5 % sul giro d'affari. In assenza di collaborazione da parte di un importatore indipendente nella Comunità, una percentuale di profitto del 5 % corrisponde al margine di profitto ritenuto adeguato in un precedente procedimento relativo ad un prodotto chimico⁽¹⁾.
- (51) Poiché durante il PI l'ODB-1 era classificato sotto uno specifico codice TARIC, il valore e i quantitativi delle rimanenti vendite sul mercato comunitario sono stati determinati sottraendo i quantitativi e i valori cif delle esportazioni dichiarate dalla Mitsui & Co. Ltd (Giappone) per il PI dai rispettivi totali, secondo il calcolo effettuato nelle statistiche Eurostat.

3.2. ODB-2

- (52) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal gruppo Mitsui e di quelle contenute nella denuncia.
- (53) Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni di ODB-2 dichiarate dal gruppo Mitsui, si è applicato il metodo descritto al considerando 50.
- (54) Per le rimanenti vendite, i dati Eurostat non sono stati ritenuti una fonte attendibile di informazioni, in quanto il codice TARIC sotto cui vengono dichiarate le importazioni di ODB-2 si riferisce anche ad altri prodotti chimici e l'ODB-2 rappresenta soltanto una frazione del volume delle importazioni dichiarate sotto tale voce. Ciò è confermato dal fatto che il valore unitario medio cif era notevolmente inferiore se confrontato al prezzo all'esportazione medio cif stimato dalla denuncia, come pure rispetto ai dati forniti dalle società del gruppo Mitsui. Pertanto, i quantitativi e il valore delle rimanenti importazioni di ODB-2 sono stati determinati sottraendo i quantitativi e i valori cif delle esportazioni dichiarate dalla Mitsui & Co. Ltd (Giappone) per il PI dai rispettivi totali calcolati secondo la stima contenuta nella denuncia, dal momento che non vi erano altri dati disponibili.

3.3. S-205

- (55) La Fukui Yamada ha dichiarato che forniva tutti i prodotti alla Yamada, la quale a sua volta si serviva di un operatore commerciale giapponese indipendente per esportare l'S205 nella Comunità. I prezzi all'esportazione dichiarati corrispondevano ai prezzi cif fatturati da questo operatore commerciale ad una società collegata nella Comunità. Tali prezzi, pertanto, non sono stati presi in considerazione perché ritenuti non attendibili e si è fatto ricorso ai prezzi d'acquisto dichiarati dai primi acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi sono stati adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché del margine di profitto del 5 % sul giro d'affari.

⁽¹⁾ Cfr. il regolamento (CEE) n. 2172/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti (GU L 195 del 4.8.1993, pag. 5) e il regolamento (CE) n. 229/94 del Consiglio (GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40).

4. Confronto

- (56) Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, sulla base di informazioni contenute nelle denunce (per l'ODB-1 e l'ODB-2) o fornite dalla Yamada (per l'S-205).

5. Margine di dumping

- (57) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per ciascuno dei tre tipi di prodotto.
- (58) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping per ciascun tipo di prodotto, che è stata considerata rappresentativa del livello di dumping relativo a tutte le SCN originarie del Giappone.
- (59) Il margine di dumping così calcolato, espresso in percentuale del valore cif frontiera comunitaria delle importazioni, è del 49,8 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (60) La Ciba Specialty Chemicals plc era l'unico produttore comunitario di SCN nella Comunità durante il PI.
- (61) Di conseguenza, detta società costituisce «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (62) Come si è già menzionato sopra, l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio ha riguardato gli anni dal 1° gennaio 1996 fino al termine del periodo dell'inchiesta.
- (63) Una parte interessata ha affermato che il periodo scelto era sproporzionato e non rappresentativo, e che si sarebbe dovuto far risalire l'analisi delle tendenze al 1992, l'anno in cui il denunziante aveva iniziato la produzione di SCN nella Comunità.
- (64) In primo luogo, si deve osservare che nei procedimenti antidumping è prassi corrente utilizzare un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni per l'analisi dell'andamento della situazione dell'industria comunitaria.
- (65) In secondo luogo, va notato che sia il pregiudizio che il dumping devono essere accertati relativamente al PI. Il periodo di tempo precedente al PI ha una funzione puramente indicativa dell'andamento della situazione dell'industria comunitaria, per determinare se tale situazione durante il PI possa considerarsi pregiudizievole. A tale proposito, la conclusione circa il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI sarebbe stata comunque raggiunta, a prescindere dal punto di partenza scelto per l'analisi.
- (66) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione non ha ritenuto giustificata l'estensione del periodo utilizzato per l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio.

2. Consumo comunitario

- (67) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori e per via dell'imprecisione dei dati Eurostat relativi alle importazioni, il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dichiarate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, ai dati sulle importazioni originarie del Giappone e degli Stati Uniti forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato e alle informazioni presentate dall'industria comunitaria nelle denunce.
- (68) Tra il 1996 e il 1998 il consumo è aumentato del 18 % in conseguenza dell'incremento della produzione di carta termica. Tra il 1998 e il PI, il consumo ha registrato una leggera diminuzione (- 1 %), che si può spiegare con la cessazione dell'attività di produzione di carta da parte di due utilizzatori comunitari.

3. Importazioni originarie del Giappone

3.1. Volume e quote di mercato delle importazioni interessate

- (69) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori e l'imprecisione dei dati Eurostat relativi alle importazioni, per determinare il volume e le quote di mercato delle importazioni interessate ci si è basati sui dati disponibili, cioè sulle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e su quelle presentate dall'industria comunitaria nelle denunce.
- (70) Su tale base, il volume delle importazioni del prodotto in esame è andato costantemente aumentando: indicizzando i valori, è infatti passato da 100 nel 1996 a 123 nel 1997, 131 nel 1998 e 141 nel PI, il che equivale ad un incremento superiore al 40 %. Questo aumento è anche rispecchiato dall'andamento della quota di mercato del prodotto in esame, passata dal 36,0 % nel 1996 al 41,7 % nel 1997, al 40,0 % nel 1998 e al 43,4 % nel PI.

3.2. Prezzi delle importazioni interessate

a) Andamento dei prezzi delle importazioni interessate

- (71) Sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e da un importatore, i prezzi medi unitari di tutte le importazioni di SCN provenienti dal Giappone, espressi in ECU-EUR/kg, sono diminuiti del 19 % nel corso del periodo in esame. I prezzi hanno registrato un calo da 24,9 ECU/kg nel 1996 a 22,1 ECU/kg nel 1997, a 21,6 ECU/kg nel 1998 e infine a 20,2 ECU/EUR/kg nel PI ⁽¹⁾. I prezzi dei vari tipi di SCN sono andati costantemente diminuendo nel corso del periodo in esame, benché seguendo andamenti diversi: i prezzi medi dell'ODB-1 hanno registrato un calo del 13 % nel periodo in esame, mentre i prezzi medi dell'ODB-2 sono diminuiti del 19 % e quelli dell'S-205 sono calati del 15 % nel corso dello stesso periodo ⁽²⁾.

b) Sottoquotazione dei prezzi

- (72) Il mercato comunitario di SCN è caratterizzato da un numero ridotto di fornitori e di utilizzatori. In questo mercato, la fissazione dei prezzi avviene attraverso un sistema di quotazione, secondo cui gli utilizzatori chiedono a tutti i fornitori i prezzi da loro applicati e negoziano quindi sulla base dei prezzi offerti.

⁽¹⁾ I prezzi per il periodo compreso tra il 1996 e il 1998 non includono il Black 15, poiché nessun utilizzatore ha dichiarato importazioni per questo tipo di prodotto. In ogni caso, anche escludendo i prezzi del Black 15 per il PI, il prezzo medio per il PI equivale a 20,28 EUR/kg.

⁽²⁾ Nessun utilizzatore ha fornito dati sulle importazioni di Black 15 originarie del Giappone tra il 1996 e il 1998, ma unicamente per il PI. Pertanto, non è stato possibile determinare l'andamento dei prezzi per questo tipo di prodotto.

- (73) Data tale situazione, la sottoquotazione è stata esaminata in base alle negoziazioni sui prezzi tra i fornitori e gli utilizzatori comunitari. In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori giapponesi, l'analisi della sottoquotazione dei prezzi si è basata sui dati forniti dall'industria comunitaria con riferimento a negoziazioni sui prezzi che rappresentavano circa il 50 % delle vendite totali di detta industria. Quando era possibile, questi dati sono stati verificati sulla base di quelli forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato.
- (74) Per quanto riguarda l'ODB-1, sono state esaminate negoziazioni sui prezzi per transazioni che rappresentavano circa il 45 % delle vendite comunitarie di questo tipo di prodotto durante il PI. Su tale base, si è accertato che un'offerta successiva da parte giapponese è risultata inferiore al prezzo offerto inizialmente dall'industria comunitaria, di un margine compreso tra il 5 % e l'8 % se si confrontavano l'offerta iniziale e il prezzo concordato alla fine.
- (75) Per quanto riguarda l'ODB-2, sono state esaminate negoziazioni sui prezzi per transazioni che rappresentavano circa il 70 % delle vendite comunitarie di questo tipo di prodotto durante il PI. Anche per questo tipo di SCN si è osservato lo stesso schema, con margini di sottoquotazione compresi tra l'1 % e il 5 %.
- (76) Questa situazione riflette chiaramente non soltanto le dimensioni della sottoquotazione dei prezzi del prodotto in esame rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria nell'ambito del processo di quotazione dei prezzi, ma anche l'effetto depressivo esercitato dalle importazioni in dumping sui prezzi di vendita praticati da detta industria, giacché si è accertato che prezzi bassi nelle quotazioni influivano necessariamente su tutti i prezzi negoziati nelle successive transazioni con lo stesso cliente.
- (77) In conclusione, la pressione sui prezzi esercitata dalle offerte e transazioni giapponesi sul mercato comunitario hanno obbligato l'industria comunitaria ad allineare i suoi prezzi al ribasso. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha registrato una depressione dei prezzi di circa il 3 % tra il 1998 e il PI.
- (78) Una parte interessata ha affermato che il metodo utilizzato per valutare la sottoquotazione dei prezzi non era corretto. Sostiene infatti che l'offerta iniziale presentata in una negoziazione rappresenta solo raramente un livello di prezzo commerciale: spesso invece il prezzo proposto è troppo alto, poiché la parte che ha presentato l'offerta sa che verrà ridotto nel corso della negoziazione.
- (79) In base alle informazioni fornite dall'industria comunitaria, le offerte iniziali quotate da tale industria corrispondevano al livello dei prezzi concordato con i rispettivi clienti nelle precedenti negoziazioni sui prezzi. Si deve inoltre osservare che questi prezzi erano già tali da rendere un utile sulle vendite insufficiente per l'industria comunitaria. Pertanto, si è concluso che l'offerta iniziale utilizzata per valutare la sottoquotazione dei prezzi non era inadeguata o non corretta.

4. Situazione dell'industria comunitaria

4.1. Osservazioni di carattere generale

- (80) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'analisi dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, inclusa la diminuzione delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito dell'utilizzazione delle capacità produttive, nonché i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitali o investimenti. Si deve sottolineare che la considerazione dei fattori citati, presi singolarmente o combinati, non costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

4.2. Produzione, capacità, utilizzazione delle capacità e scorte

- (81) La produzione ha registrato un aumento del 19 % tra il 1996 e il 1997, che è coinciso con un incremento del consumo. Ha poi registrato un calo del 2 % tra il 1997 e il 1998 e un'ulteriore diminuzione del 18 % tra il 1998 e il PI. Tale decremento è coinciso con un lieve calo del consumo e un drastico crollo delle vendite nello stesso periodo.

- (82) Le capacità produttive dovrebbero essere considerate tenendo conto del fatto che gli stessi impianti di produzione vengono utilizzati per fabbricare sia sostanze cromogene nere che colorate. Pertanto, la stima delle capacità produttive relative alle SCN è stata effettuata sottraendo la produzione di sostanze cromogene colorate dalle capacità documentate di tale linea di produzione.
- (83) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è passato dal 72 % nel 1996 ad una punta massima del 79 % nel 1997, per poi scendere al 69 % nel 1998 e mantenere lo stesso livello durante il PI.
- (84) Nell'esaminare le scorte, si deve sottolineare che le SCN vengono fabbricate su ordinazione e che pertanto le scorte sono costituite da merci in attesa di spedizione ai clienti. Di conseguenza, una loro valutazione non appare rilevante per l'analisi della situazione economica dell'industria comunitaria. Tuttavia, nell'intento di fornire un quadro completo, di seguito viene analizzato anche l'andamento delle scorte.
- (85) Le scorte in fine di esercizio dell'industria comunitaria sono diminuite del 58 % tra il 1996 e il PI, raggiungendo una punta massima nel 1997 per poi tornare nel 1998 allo stesso livello del 1996. Anche in relazione al volume totale di produzione dell'industria comunitaria, le scorte finali hanno registrato un calo del 58 % nel corso del periodo in esame: più precisamente, le scorte rappresentavano il 20,7 % del volume totale di produzione nel 1996 e l'8,7 % nel PI.
- (86) La diminuzione delle scorte nel PI era dovuta all'introduzione di un progetto di riduzione delle giacenze. Inoltre, tre fattori hanno contribuito ad un calo delle scorte di prodotti finiti: gli ordini effettivi si sono maggiormente allineati alle previsioni di vendita; la macinazione dei prodotti ha determinato una strozzatura nel 1999 che ha portato ad un accumulo di scorte di semilavorati (SCN non imballate) e quindi a una diminuzione delle scorte di prodotti finiti; infine, nel giugno 1999 l'ente responsabile delle vendite negli Stati Uniti per conto dell'industria comunitaria ha iniziato ad accumulare scorte in questo paese, perciò le spedizioni negli Stati Uniti hanno determinato un calo delle scorte nella Comunità.

4.3. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- (87) Le vendite dell'industria comunitaria a parti non collegate nella Comunità sono diminuite del 5 % nel corso del periodo in esame. Il volume delle vendite ha registrato un calo del 2 % tra il 1996 e il 1997. Tra il 1997 e il 1998 le vendite sono aumentate del 15 %, seguendo l'andamento del consumo; tra il 1998 e il PI hanno invece registrato una netta diminuzione, mentre il consumo è diminuito soltanto dell'1 %.
- (88) Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 45,0 % nel 1996 al 41,6 % nel 1997, per registrare quindi un lieve incremento nel 1998, risalendo al 43,1 %, e scendere nuovamente al 36,5 % nel PI. Perciò, nonostante si sia registrata una crescita significativa del consumo di SCN nella Comunità, l'industria comunitaria non ha potuto trarne vantaggio. A tale diminuzione complessiva della quota di mercato dell'industria comunitaria è corrisposto un aumento analogo della quota di mercato detenuta dal prodotto in esame. È importante sottolineare il fatto che, nonostante una crescita del consumo globale di SCN del 17 % osservata nel corso del periodo in esame, l'industria comunitaria non ha beneficiato dell'incremento delle vendite, ma ha registrato anzi, nello stesso periodo, una diminuzione del volume delle vendite (- 5 %) e della quota di mercato.

4.4. Prezzi delle vendite e fattori che incidono sui prezzi delle vendite

- (89) I prezzi unitari delle vendite del prodotto interessato effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuiti globalmente del 16 % nel corso del periodo in esame. Dopo aver registrato un calo del 6 % tra il 1996 e il 1997, i prezzi sono scesi ancora del 7 % tra il 1997 e il 1998, quindi di un ulteriore 3 % tra il 1998 e il PI.
- (90) Per quanto riguarda i fattori che hanno inciso sui costi delle vendite, sono stati analizzati i costi di produzione. I costi di fabbricazione sono diminuiti dell'8 % tra il 1996 e il PI, principalmente a causa del calo del prezzo delle materie prime, che rappresenta una percentuale compresa tra il 60 % e il 75 %⁽¹⁾ del costo totale di produzione. Quest'ultimo ha registrato una diminuzione del 7 %.

⁽¹⁾ Le cifre reali sono state indicizzate per motivi di riservatezza.

- (91) Per quanto riguarda più specificamente i salari, in base ai dati disponibili per la Ciba Specialty Chemicals plc sono aumentati del 26 % durante il periodo in esame. Tenendo conto di un incremento del 15 % dell'occupazione stimata per il settore delle SCN, l'aumento dei salari ammontava al 10 % nel periodo in esame, il che equivale ad un aumento medio annuo di salari e retribuzioni del 2,8 %. Va osservato, tuttavia, che il costo della manodopera rappresenta soltanto una piccola percentuale sul costo totale di produzione. Il modesto aumento dei salari è però coinciso con un incremento di efficienza dell'industria comunitaria in termini di riduzione del tempo necessario per completare un ciclo di produzione («batch time» o tempo necessario per lotto) e di maggior rendimento per lotto.
- (92) Si è pertanto concluso che, nel corso del periodo in esame, i prezzi dell'industria comunitaria hanno registrato un calo ben superiore a quello dei costi (- 7 %). Questa grave depressione dei prezzi (- 16 %) ha comportato notevoli perdite per l'industria comunitaria, come viene illustrato di seguito.

4.5. *Redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito*

- (93) La redditività dell'industria comunitaria in termini di utile sulle vendite nette effettuate sul mercato comunitario, al lordo di voci contabili straordinarie e delle imposte, è passata da un livello più o meno equivalente al punto di pareggio nel 1996, a [tra - 5 % e - 7 %] nel 1997, a [tra - 7 % e - 9 %] nel 1998 e infine a [tra - 8 % e - 10 %] nel PI (*).
- (94) Tra il 1996 e il 1997 la redditività dell'industria comunitaria è peggiorata, passando da un livello più o meno equivalente al punto di pareggio a risultati negativi. Tale deterioramento è coinciso con un calo del volume delle vendite dell'industria (- 2 %) e una netta diminuzione dei prezzi delle vendite (- 7 %), mentre i costi sostenuti dall'industria rimanevano stabili. Tra il 1997 e il 1998, l'industria comunitaria ha cercato di recuperare il volume delle vendite e la quota di mercato abbassando i prezzi (- 7 %), ma dal momento che i suoi costi erano diminuiti soltanto del 6 %, tale riduzione dei prezzi ha determinato perdite ancora maggiori. Tra il 1998 e il PI le perdite sono aumentate, giacché i prezzi delle vendite sono scesi ancora del 3 %, mentre i costi sono diminuiti solamente dell'1 %.
- (95) Una parte interessata ha sostenuto che l'industria comunitaria non avrebbe subito un grave pregiudizio, poiché il settore complessivo delle sostanze cromogene ha continuato a registrare profitti ed essere redditizio durante tutto il periodo in esame e anche dopo il PI.
- (96) Si deve notare che la definizione del prodotto oggetto del presente procedimento copre le SCN e non le sostanze cromogene in generale. L'inchiesta ha accertato che l'industria comunitaria ha registrato perdite considerevoli sulle vendite di SCN nella Comunità durante il PI. Pertanto, il fatto che detta industria abbia registrato profitti su altri prodotti, cioè sulle sostanze cromogene colorate, non implica che essa non abbia subito un pregiudizio nell'ambito del presente procedimento.
- (97) Per quanto riguarda il flusso di cassa, questo indicatore ha potuto essere determinato soltanto per la Ciba Specialty Chemicals Inc., la società svizzera di controllo della Ciba Specialty Chemicals plc, e unicamente dal 1997 in poi, cioè dall'anno in cui la società di controllo è stata fondata. Tuttavia, va osservato che le SCN rappresentano soltanto lo 0,4 % circa del giro d'affari complessivo di tale società di controllo. Di conseguenza, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.
- (98) Per quanto riguarda l'utile sul capitale investito, i dati per questo indicatore erano disponibili soltanto per la Ciba Specialty Chemicals plc nel suo complesso, mentre le SCN rappresentano solamente il 3,5 % circa del giro d'affari globale di questa società. Di conseguenza, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.

4.6. *Investimenti e capacità di ottenere capitali*

- (99) Gli investimenti effettuati durante l'intero periodo in esame sono diminuiti, passando da un indice pari a 100 nel 1996 a 71 nel PI; nel corso dello stesso periodo, essi rappresentavano circa il 9 % del giro d'affari dell'industria comunitaria.

(*) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

- (100) Per quanto riguarda la capacità di ottenere capitali, i dati per questo indicatore erano disponibili soltanto per la Ciba Specialty Chemicals plc. Tuttavia, come si è già menzionato sopra, dal momento che le SCN rappresentano solamente il 3,5 % circa del giro d'affari globale di questa società, si è ritenuto che questo fattore non avrebbe costituito una base di giudizio adeguata riguardo alla specifica situazione dell'industria comunitaria di SCN.

4.7. Occupazione e produttività

- (101) Il livello di occupazione dell'industria comunitaria relativo alla produzione di SCN è aumentato del 15 %: si è infatti passati da 48 addetti nel 1996 a 55 nel PI. Si deve osservare che, dato che gli addetti lavorano alla produzione sia di SCN che di sostanze cromogene colorate, l'occupazione è stata calcolata (ripartita) sulla base della percentuale rappresentata dal volume di produzione di SCN sul volume totale di produzione di tutte le sostanze cromogene.
- (102) La produttività dell'industria comunitaria, calcolata come produzione per persona occupata, è diminuita del 14 % nel corso del periodo in esame. Le cifre relative alla produttività riflettono in larga misura i calcoli (ripartizioni) effettuati per determinare il livello di occupazione.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (103) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni di SCN originarie del Giappone ha registrato un notevole aumento (+ 41 %) e, contemporaneamente, una costante diminuzione dei prezzi (- 19 %): ciò ha comportato una significativa depressione dei prezzi dell'industria comunitaria, in quanto i prezzi delle importazioni in questione erano inferiori ai prezzi quotati da tale industria nelle relative negoziazioni.
- (104) Nello stesso periodo, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento in termini di produzione (- 1 %), di vendite (- 5 %) e di quota di mercato (- 8,5 % punti percentuali). Nonostante un considerevole calo dei suoi costi complessivi (- 7 %), la netta depressione dei prezzi (- 16 %) ha determinato gravi perdite per tale industria. Durante il periodo in esame, nonostante un incremento del 17 % del consumo comunitario, la quota di mercato dell'industria comunitaria è crollata dal 45,0 % al 36,5 %.
- (105) In particolare, tra il 1996 e il 1997 la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 45,0 % al 41,6 %. L'industria ha cercato di rimediare e di mantenere la quota di mercato abbassando i prezzi di vendita nel 1998: i prezzi sono diminuiti del 6 % e la quota di mercato è risalita (dal 41,6 % nel 1997 al 43,1 % nel 1998), ma ciò è andato a discapito della redditività, che ha registrato un calo passando da [tra - 5 % e - 7 %] a (tra - 7 % e - 9 %) (*). Tra il 1998 e il PI, l'industria comunitaria non ha potuto far altro che diminuire ulteriormente i prezzi (- 3 %), il che ha portato ad un calo del volume delle vendite (- 18 %) e della quota di mercato, crollata al 36,5 %. Poiché la diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria è risultata maggiore rispetto al calo dei suoi costi, anche le perdite subite da tale industria sono aumentate.
- (106) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che durante il PI l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, sotto forma di un calo della produzione e delle vendite, di una perdita della quota di mercato e di una diminuzione dei prezzi, fattori che hanno portato a gravi perdite.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (107) Conformemente all'articolo 3 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping abbiano avuto sull'industria comunitaria un impatto di dimensioni tali da potersi definire grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento. In questa analisi, si è avuto cura di assicurare che l'eventuale pregiudizio arrecato nello stesso periodo all'industria comunitaria da fattori noti e diversi dalle importazioni in dumping non fosse attribuito a tali importazioni.

(*) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

2. Effetti delle importazioni in dumping

- (108) Durante il periodo in esame, le importazioni in dumping del prodotto interessato sono aumentate notevolmente in termini di volume e di quota di mercato. Ciò è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che ha perso in volume delle vendite e in quota di mercato. Al riguardo, va osservato che le importazioni del prodotto interessato hanno essenzialmente guadagnato la quota di mercato persa dall'industria.
- (109) Si deve sottolineare che nel mercato delle SCN la concorrenza si esprime nella fissazione dei prezzi, per via del fatto che vi sono pochi soggetti operanti sul mercato e che i diversi tipi di prodotto sono ampiamente intercambiabili.
- (110) L'inchiesta ha dimostrato in proposito che l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita per poter mantenere la sua quota di mercato. Ciò è evidenziato dalle risultanze in base a cui i prezzi del prodotto in esame erano assai inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Tra il 1996 e il 1997 i prezzi dell'industria sono scesi del 7 %, mentre quelli del prodotto in esame sono diminuiti del 10 %. Ciò è coinciso con una perdita della quota di mercato da parte dell'industria comunitaria e un aumento della quota di mercato di 5,7 punti percentuali da parte del prodotto interessato. Nel tentativo di recuperare la quota di mercato, l'industria ha ulteriormente abbassato i prezzi del 6 % tra il 1997 e il 1998, con un conseguente aumento della sua quota di mercato e una leggera diminuzione di quella del prodotto interessato. A causa, tuttavia, delle perdite sostenute, tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha nuovamente ridotto i suoi prezzi, ma soltanto del 3 %, mentre gli esportatori giapponesi li hanno abbassati del 5 %. Così, l'industria ha registrato una perdita della quota di mercato, mentre il prodotto in esame ha guadagnato una quota di mercato considerevole. L'effetto combinato della depressione dei prezzi e del calo del volume delle vendite, con una conseguente diminuzione del volume della produzione, ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria comunitaria.

3. Effetti causati da altri fattori

3.1. Altre importazioni

- (111) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi ammontavano a poco più del 20 % del consumo comunitario nel PI.
- (112) Oltre al Giappone, le esportazioni di SCN nelle Comunità provenivano essenzialmente dagli Stati Uniti, dove si contano un produttore statunitense autoctono di SCN e due altri produttori collegati ai produttori/esportatori giapponesi.
- (113) Le importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato e delle stime dell'industria comunitaria, sono passate a un indice pari a 100 nel 1996 a 93 nel 1997. Nel 1998 queste importazioni sono salite a 105 e hanno registrato un nuovo aumento a 124 nel PI. La loro quota di mercato ha registrato il seguente andamento: dal 19,0 % nel 1996, al 16,7 % nel 1997, al 16,9 % nel 1998 e infine al 20,1 % nel PI.
- (114) Per quanto riguarda i prezzi, va osservato che se per il 1996 non si dispone di dati relativi al livello dei prezzi, dal 1997 in poi tale livello è notevolmente diminuito, passando da un indice pari a 100 nel 1997 a 82 nel 1998 e infine a 76 nel PI.
- (115) Si deve notare che il livello dei prezzi delle importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti è, fatta eccezione per il 1997, inferiore a quello delle importazioni originarie del Giappone.
- (116) In considerazione del basso livello dei prezzi delle importazioni di SCN originarie degli Stati Uniti, si è accertato che dette importazioni possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel PI. Tuttavia, nonostante il loro basso livello dei prezzi, la quota di mercato delle importazioni originarie degli Stati Uniti è rimasta stabile e non può, pertanto, aver determinato la perdita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria.

3.2. Andamento dei costi di produzione dell'industria comunitaria

- (117) Si è esaminato se il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di redditività, sia stato sostanzialmente causato da un aumento dei suoi costi di produzione.
- (118) Come si è già ricordato sopra, i costi di produzione dell'industria comunitaria sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame, principalmente per via di un calo del costo delle materie prime.

- (119) Di conseguenza, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria verificatosi nel corso del periodo in esame non può essere imputato ad un aumento dei suoi costi di produzione.

4. Conclusioni in merito al nesso di causalità

- (120) Le conclusioni summenzionate indicano chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio accertato. Questo è dimostrato, in particolare, dalla perdita di quota di mercato registrata dall'industria comunitaria — quota che è stata guadagnata quasi interamente dalle importazioni giapponesi — associata al deterioramento dei prezzi e della redditività dell'industria. Ciò è coinciso con l'aumento in volume delle importazioni originarie del Giappone, caratterizzate da prezzi assai inferiori e che hanno causato una significativa depressione dei prezzi dell'industria comunitaria.
- (121) Eventuali altri fattori, in particolare le importazioni originarie degli Stati Uniti, per quanto possano aver contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, non sono tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni giapponesi in dumping e il pregiudizio subito da detta industria, soprattutto tenendo conto della quota di mercato guadagnata dalle suddette importazioni giapponesi a basso prezzo.
- (122) Pertanto, si è concluso che le importazioni in dumping originarie del Giappone hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE COMUNITARIO

1. Osservazioni preliminari

- (123) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base e tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, la Commissione ha esaminato se nella fattispecie, nonostante gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, esistevano motivi convincenti per non istituire misure antidumping. L'analisi si è basata sulla valutazione complessiva degli interessi delle diverse parti.
- (124) Per stabilire se l'istituzione di misure fosse o meno nell'interesse della Comunità, è stato chiesto di fornire informazioni a tutte le parti interessate, compresa l'industria comunitaria, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

2.1. Vitalità dell'industria comunitaria

- (125) Dall'inchiesta è emerso che la redditività globale dell'industria comunitaria per tutte le sostanze cromogene fabbricate negli stessi impianti di produzione in cui vengono prodotte le SCN è rimasta positiva per l'intero periodo in esame. La situazione negativa dell'industria comunitaria per il settore delle SCN è quindi da attribuire alle pratiche commerciali sleali attuate dai produttori/esportatori giapponesi, le quali hanno avuto un effetto pregiudizievole sull'industria stessa.
- (126) In linea con l'andamento osservato nel periodo in esame, il mercato comunitario di SCN dovrebbe continuare ad espandersi nei prossimi anni. Sebbene la produzione di carta autocopiante sia destinata probabilmente a diminuire, questo calo dovrebbe essere ampiamente compensato da un aumento della produzione di carta termica. Al riguardo, gli investimenti dell'industria comunitaria nel corso dell'intero periodo in esame e le costanti iniziative attuate nel campo della R & S (con un incremento del 44 % registrato nel periodo in esame) dimostrano che l'industria non è disposta a ritirarsi da questo mercato e che, qualora venissero ripristinate condizioni di effettiva concorrenza, essa potrebbe beneficiare della crescita prevista per il settore.
- (127) Infine, si deve osservare che l'industria comunitaria ha notevolmente accresciuto la sua efficienza: ha infatti realizzato significativi progressi in termini di riduzione del tempo necessario per completare un ciclo di produzione «batch time» o tempo necessario per lotto) e di maggior rendimento per lotto, il che ha contribuito a ridurre i costi.

2.2. Probabili effetti sull'industria comunitaria dell'istituzione delle misure

- (128) Quanto agli effetti probabili sull'industria comunitaria dell'istituzione di misure antidumping, in generale essa può tradursi in un aumento del volume delle vendite realizzate da tale industria sul mercato comunitario e/o in un incremento del livello dei prezzi che l'industria può ottenere.
- (129) Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi sul mercato comunitario, è probabile che l'istituzione di misure antidumping nei confronti del prodotto in esame comporterà un aumento dei prezzi di tale prodotto e, di conseguenza, del livello dei prezzi nella Comunità.
- (130) Dato che il fattore di pregiudizio più grave era la depressione dei prezzi che ha causato le perdite finanziarie, si ritiene che l'industria comunitaria dovrebbe poter beneficiare dell'istituzione delle misure antidumping in termini di un aumento dei suoi prezzi.
- (131) L'istituzione delle misure determinerà inoltre probabilmente un modesto incremento del volume delle vendite. A tale riguardo, l'aumento del volume delle vendite nella Comunità, e quindi della produzione, permetterà all'industria comunitaria di ridurre i suoi costi unitari, aumentando perciò la sua redditività.
- (132) Pertanto, si è concluso che l'istituzione delle misure antidumping permetterà all'industria comunitaria di aumentare sia i suoi prezzi che il volume delle sue vendite, e quindi di migliorare la sua situazione finanziaria.

2.3. Probabili effetti sull'industria comunitaria della mancata istituzione delle misure

- (133) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che l'andamento negativo dei prezzi, della redditività e della quota di mercato continuerebbe, o addirittura si aggraverebbe.
- (134) In assenza di un miglioramento del livello dei prezzi nella Comunità, appare improbabile che l'industria comunitaria possa recuperare la sua redditività mediante un'opera di razionalizzazione, dati gli sforzi che ha già intrapreso per migliorare la sua efficienza. Inoltre, l'attuale livello di perdite finanziarie non le consente di rimanere operativa sul mercato. Pertanto, si può ritenere che, qualora i prezzi dovessero rimanere stabili o continuare a diminuire, l'industria comunitaria potrebbe, in definitiva, essere costretta a ritirarsi dal mercato in questione, con una conseguente perdita di investimenti, di know how e di occupazione, nonché con il risultato di ridurre in maniera significativa il numero di fornitori sul mercato comunitario, il che a sua volta avrebbe un effetto negativo sulla concorrenza nella Comunità. Nel caso in cui l'industria comunitaria si ritiri dal mercato in questione, sembra improbabile che possa reintegrarlo in seguito. Anzitutto, l'industria perderebbe credibilità presso i suoi clienti, con i quali ha un rapporto di stretta collaborazione nel campo della R & S. In secondo luogo, occorrono dai due ai tre anni per la realizzazione di un impianto di produzione, e un altro anno prima che venga raggiunta la stabilità produttiva per lotto richiesta. Infine, andrebbero perse manodopera qualificata e attività di R & S acquisite nel corso degli anni.

2.4. Conclusioni

- (135) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria comunitaria in termini di un aumento dei prezzi e di un certo qual incremento del volume delle vendite e della produzione, il che migliorerebbe la sua situazione finanziaria. Al contrario, la mancata istituzione delle misure potrebbe portare nel medio periodo al ritiro dell'industria comunitaria dal mercato in questione.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (136) Tre dei quattro importatori/operatori commerciali interessati, che rappresentano circa il 60 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame, non hanno risposto al questionario della Commissione, limitandosi a fornire informazioni di carattere generale.
- (137) Uno degli importatori ha sostenuto che l'istituzione di un dazio antidumping potrebbe determinare l'eliminazione del prodotto in esame dal mercato comunitario, senza tuttavia presentare prove a sostegno di tale affermazione o dell'eventuale impatto delle misure in questione sulle operazioni della sua società.
- (138) Si deve osservare che, sebbene l'industria comunitaria disponga di importanti capacità di riserva, queste ultime non sono sufficienti a coprire interamente la domanda del mercato comunitario. Pertanto, le importazioni sono necessarie per soddisfare interamente la domanda. Data tale situazione, si ritiene che l'istituzione delle misure non comporterà la totale esclusione del prodotto in esame dal mercato comunitario, ma piuttosto che le importazioni di detto prodotto verranno effettuate a prezzi equi.

- (139) Sulla base delle informazioni fornite dall'unico importatore operatore commerciale che ha collaborato all'inchiesta, si è accertato che gli importatori/operatori commerciali trattano in generale anche prodotti diversi dalle SCN, e che queste ultime rappresentano per essi una quota [compresa tra l'8 % e il 12 %] (*). Poiché l'impatto principale delle misure antidumping dovrebbe essere rappresentato soprattutto da un aumento dei prezzi e da un incremento soltanto limitato del volume delle vendite dell'industria comunitaria, appare poco probabile che ciò si ripercuota negativamente sugli importatori/operatori commerciali sotto forma di una significativa riduzione del loro volume delle vendite.
- (140) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di SCN originarie del Giappone non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali.

4. Interesse degli utilizzatori

4.1. Cosservazioni preliminari sulla struttura dell'industria utilizzatrice

- (141) Le SCN sono utilizzate come rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante e di carta termica. Esse vengono mescolate con altri prodotti chimici a formare una «ricetta», la quale viene poi applicata sulla carta supporto.
- (142) Secondo i dati disponibili, nella Comunità si contano quindici utilizzatori che sono produttori di carta autocopiante e/o di carta termica; otto di questi hanno collaborato al presente procedimento. Due di questi utilizzatori producono entrambi i tipi di carta, tre fabbricano soltanto carta autocopiante e i rimanenti tre solamente carta termica. Per quanto riguarda le dimensioni delle società, l'industria del rivestimento della carta non è omogenea, essendo costituita da imprese di grandi e di medie dimensioni. Inoltre, vi sono imprese attive esclusivamente nella produzione di carta patinata o rivestita, accanto a società che fabbricano anche altri tipi di carta (non patinata/rivestita). Infine, va notato che la maggior parte delle imprese fabbricano esse stesse la carta supporto, mentre uno degli utilizzatori che hanno collaborato acquista tale carta supporto, provvedendo poi al rivestimento.
- (143) Circa il 40 % del consumo comunitario totale di SCN viene utilizzato come rivestimento per la produzione di carta autocopiante. La produzione comunitaria di questo tipo di carta ammontava a circa 1 000 migliaia di tonnellate nel 1998.
- (144) Cinque utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta sono attivi in questo settore. Il produttore più importante rappresenta oltre il 30 % della produzione comunitaria. Il secondo e il terzo maggior produttore rappresentano complessivamente una quota pari a circa il 25 % della produzione nella Comunità; infine, vi sono altre due società che rappresentano ognuna il 10 % circa della produzione comunitaria.
- (145) La penetrazione delle importazioni di carta autocopiante è molto bassa (tra l'1 e il 2 %). Si è osservato negli ultimi tempi un declino di questo settore, dovuto all'introduzione di nuove tecnologie (quali la posta elettronica e le stampanti laser e a getto d'inchiostro) capaci di ridurre al minimo l'uso di formulari o moduli in molteplici copie, impiego che rappresenta l'applicazione più importante della carta autocopiante.
- (146) Circa il 60 % del consumo comunitario totale di SCN viene utilizzato come rivestimento per la produzione di carta termica. La produzione comunitaria di questo tipo di carta ammontava a circa 200 000 tonnellate durante il PI.
- (147) In questo settore sono attivi cinque utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il più importante di questi detiene una quota di mercato compresa [tra il 35 e il 45 %] (*). Il secondo e il terzo utilizzatore in ordine di grandezza rappresentano circa un terzo delle dimensioni dell'impresa più importante, mentre grosso modo altre cinque società si ripartiscono il resto del mercato.
- (148) La penetrazione delle importazioni è molto bassa, inferiore al 7 %. Si è segnalata una crescita di questo settore compresa tra il 4 % e il 5 % annuo, dovuta all'utilizzo della carta termica per l'etichettatura e l'emissione di biglietti, scontrini ecc.

4.2. Dati forniti dalle parti che hanno collaborato all'inchiesta

- (149) Le società che hanno collaborato rappresentano un giro d'affari di circa 2 000 milioni di EUR, metà del quale è da attribuire al settore del rivestimento della carta. La forza lavoro totale degli utilizzatori che hanno collaborato era di circa 10 000 addetti nel PI.

(*) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

- (150) Quanto alla redditività, la redditività media ponderata per i produttori di carta termica durante il PI equivaleva a [tra il 5 % e il 7 %] (*), mentre lo stesso indicatore per i produttori di carta autocopiante durante il PI era pari a [tra lo 0,5 % e il 2 %].
- (151) Durante il PI, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato acquisti presso gli importatori/operatori commerciali equivalenti al 77 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame. Essi hanno inoltre acquistato il 72 % circa delle SCN prodotto dall'industria comunitaria.
- (152) L'inchiesta ha accertato che le SCN rappresentano in media l'1,1 % del costo totale di produzione che devono sostenere i produttori di carta autocopiante. Per i produttori di carta termica, le SCN rappresentano in media il 7,9 % del costo totale di produzione. Per l'intera industria utilizzatrice, la media ponderata del costo totale di produzione è pari al 14,2 %.

4.3. *Impatto delle misure antidumping in termini di costi*

- (153) Visto quanto precede, si ritiene che l'istituzione di un dazio antidumping al livello considerato comporterebbe un eventuale aumento massimo dello 0,21 % dei costi di produzione sostenuti dai produttori di carta autocopiante. Per i produttori di carta termica, l'ipotetico aumento massimo dei costi di produzione sarebbe pari all'1,49 %.
- (154) Tale calcolo, tuttavia, si riferisce ad un eventuale impatto massimo delle misure nell'ipotesi che questo si ripercuota interamente sull'industria utilizzatrice. Questa ipotesi non tiene però conto del fatto che gli utilizzatori dispongono di un sostanziale potere d'acquisto, dell'esistenza di fonti alternative di approvvigionamento (Stati Uniti) non soggette alle misure in questione e del fatto che, sebbene sia prevedibile un certo rialzo dei prezzi, è improbabile che un tale aumento equivalga al dazio proposto, giacché l'industria comunitaria beneficerà anche di un modesto incremento del volume delle vendite.

4.4. *Argomenti dell'industria utilizzatrice in merito all'istituzione delle misure antidumping*

a) *Impossibilità di far fronte all'aumento del costo delle SCN*

- (155) Data la forte concorrenza tra i produttori di carta e l'attuale basso livello dei prezzi applicati al loro prodotto finale, alcuni utilizzatori hanno affermato che i prezzi delle SCN non potevano essere aumentati.
- (156) Dall'inchiesta è emerso che le SCN rappresentano soltanto una modesta percentuale del costo totale di produzione sostenuto dai produttori di carta, in quanto il fattore che incide maggiormente sui loro costi è il prezzo della pasta di legno: quest'ultima, i cui prezzi sono molto instabili, rappresenta il 50 % o anche più dei costi di produzione della carta patinata o rivestita. L'andamento mensile dei prezzi della pasta di legno tra il 1996 e la fine del PI registra fluttuazioni dei prezzi fino al 28 % su base mensile.
- (157) Poiché la pasta di legno può rappresentare il 50 % o anche più dei costi di produzione della carta patinata o rivestita, qualsiasi fluttuazione del prezzo di questa materia prima ha profonde ripercussioni sul costo totale di produzione sia della carta autocopiante che della carta termica.
- (158) A tale proposito, i dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato mostrano che le fluttuazioni dei prezzi della principale materia prima si ripercuotono sui prezzi della carta patinata o rivestita. In base ai dati disponibili, si è accertato che fluttuazioni dei prezzi pari addirittura al 12 % potevano ripercuotersi in larga misura sugli acquirenti.
- (159) Di conseguenza, si è concluso che i moderati aumenti dei prezzi che potrebbero derivare all'istituzione delle misure antidumping proposte non dovrebbero rappresentare una minaccia per le attività economiche degli utilizzatori interessati.

b) *Limitazione delle fonti di approvvigionamento*

- (160) Un utilizzatore ha affermato che l'istituzione del dazio antidumping limiterebbe le fonti di approvvigionamento disponibili per gli utilizzatori comunitari, eliminando o riducendo quindi il livello di concorrenza nella Comunità.

(*) I dati reali sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

- (161) L'inchiesta ha dimostrato che l'effetto più probabile derivante dall'istituzione delle misure antidumping sarà un modesto rialzo del livello dei prezzi delle SCN nella Comunità piuttosto che la totale esclusione delle importazioni giapponesi dal mercato comunitario, soprattutto per via del fatto che l'industria comunitaria non sarà in grado di rifornire l'intero mercato comunitario. Inoltre, gli Stati Uniti rappresentano una fonte alternativa di approvvigionamento rispetto all'industria comunitaria e al Giappone.
- (162) Pertanto, si è concluso che è improbabile che l'istituzione delle misure antidumping determini una riduzione delle fonti di approvvigionamento disponibili per gli utilizzatori comunitari. Al contrario, la mancata istituzione di tali misure potrebbe causare, nel medio periodo, il ritiro dal mercato dell'unico produttore comunitario di SCN, soprattutto a causa delle notevoli perdite subite in conseguenza delle pratiche di dumping nei confronti del prodotto in esame: la scomparsa dal mercato di questo produttore verrebbe così a ridurre le fonti di approvvigionamento nella Comunità.

c) Perdita di competitività per le esportazioni al di fuori della Comunità

- (163) Un utilizzatore ha affermato che l'istituzione delle misure antidumping rappresenterebbe una minaccia per le sue esportazioni al di fuori della Comunità, dal momento che i suoi costi aumenterebbero rispetto a quelli dei suoi concorrenti situati al di fuori della Comunità.
- (164) In primo luogo si è accertato che, data la forte concorrenza che vige sul mercato comunitario delle SCN, il prezzo del prodotto in esame nella Comunità è notevolmente inferiore a quello praticato sugli altri maggiori mercati di produzione della carta, vale a dire gli Stati Uniti e il Giappone. Pertanto, i produttori di carta autocopiante e termica situati al di fuori della Comunità forniscono SCN a prezzi superiori persino del 20 % rispetto a quelli pagati dagli utilizzatori comunitari. In secondo luogo, si deve sottolineare che i dazi antidumping non sono esigibili, se il prodotto in oggetto viene importato nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, o vengono rimborsati, allorché il prodotto viene riesportato tale e quale o incorporato in un altro prodotto.
- (165) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione non ritiene che l'istituzione di un dazio antidumping determinerà una perdita di competitività degli utilizzatori comunitari sui mercati di esportazione.

5. Conseguenze per la concorrenza sul mercato comunitario

- (166) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata considerata in particolare l'esigenza di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (167) Per quanto riguarda la struttura del mercato mondiale delle SCN, si è accertato che i tre maggiori produttori su scala mondiale sono: la Comunità europea, all'interno della quale la Ciba è l'unico produttore; il Giappone, dove si contano quattro produttori noti di SCN; e gli Stati Uniti, dove se ne contano tre: due di questi sono società controllate dai due principali produttori/esportatori giapponesi, mentre uno è un produttore indipendente.
- (168) Nella Comunità, la Ciba produce sia sostanze cromogene nere che sostanze cromogene colorate. La sua quota di mercato equivaleva al 36,5 % nel PI, mentre quella rappresentata dalle importazioni del prodotto in esame ammontava al 43,4 % e quella delle importazioni originarie degli Stati Uniti al 20,1 %. Va osservato che, secondo le stime, circa il 15 % delle importazioni originarie degli Stati Uniti sono prodotte dalle controllate negli USA dei due principali produttori/esportatori giapponesi. La Comunità, che costituisce il maggior mercato mondiale delle SCN (38 % del consumo totale stimato di SCN su scala mondiale), è largamente aperta alla penetrazione delle importazioni (circa il 64 % del consumo totale).
- (169) In Giappone due produttori, che sono i principali esportatori verso il mercato comunitario, detengono oltre il 70 % delle capacità produttive. Il mercato giapponese delle SCN è in larga misura chiuso alle esportazioni comunitarie, in quanto la carta autocopiante non viene fabbricata utilizzando SCN, ma sostanze cromogene colorate; inoltre, l'industria comunitaria non può esportare ODB-2 in Giappone a causa di restrizioni sulle licenze. Di conseguenza, non si registrano importazioni di SCN verso il Giappone.

- (170) Negli Stati Uniti, le società controllate dai due principali produttori/esportatori giapponesi dispongono delle maggiori capacità produttive (oltre il 50 %). Il mercato USA è caratterizzato da un elevato livello del dazio doganale applicabile alle importazioni di SCN (11,6 %). Inoltre, con l'acquisizione da parte di un produttore locale, la società controllata negli USA di un esportatore giapponese è legata da un contratto di fornitura a lungo termine al maggior utilizzatore statunitense, il quale rappresenta tra il 40 % e il 50 % del mercato delle SCN negli Stati Uniti. Pertanto, la percentuale di penetrazione delle importazioni negli Stati Uniti è pari soltanto al 17 %.
- (171) In conclusione, la Comunità rappresenta a livello mondiale il mercato con la maggiore penetrazione delle importazioni e con i prezzi più bassi. In base alle informazioni fornite dalle parti interessate, i prezzi negli Stati Uniti e in Giappone sarebbero superiori di oltre il 20 % a quelli praticati nella Comunità durante il PI.
- (172) Per quanto riguarda la situazione di concorrenza sul mercato comunitario, l'inchiesta ha accertato che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha registrato una perdita significativa della sua quota di mercato e subito perdite crescenti a causa delle importazioni in dumping del prodotto interessato. La quota di mercato persa dall'industria è stata sostanzialmente guadagnata dalle importazioni del prodotto in esame mediante pratiche commerciali sleali. Ciò è ancora più grave se si considera la quota del mercato comunitario detenuta dai produttori/esportatori giapponesi, sia mediante le loro esportazioni originarie del Giappone che con quelle provenienti dagli Stati Uniti.
- (173) È probabile che l'adozione delle misure antidumping consenta all'industria comunitaria di rimanere sul mercato, contribuendo quindi a promuovere la concorrenza. D'altra parte, la Commissione non ritiene che l'istituzione delle misure precluda il mercato comunitario alle importazioni del prodotto in esame, per via delle capacità limitate dell'industria comunitaria e del potere d'acquisto degli utilizzatori.
- (174) Non è improbabile che, qualora non venissero istituite le misure antidumping, l'industria comunitaria sarebbe costretta a ritirarsi dal mercato in questione, il che ridurrebbe il livello di concorrenza nella Comunità. Come si è già menzionato al considerando 134, nel caso in cui l'industria comunitaria si ritiri dal mercato, appare improbabile che possa reintegrarlo in seguito, a causa dei costi elevati di accesso a tale mercato.
- (175) Pertanto, si è concluso che l'istituzione delle misure antidumping servirà probabilmente a ripristinare una concorrenza effettiva, garantendo parità di condizioni e pari opportunità concorrenziali per tutti gli operatori economici.

6. Conclusioni in merito all'interesse comunitario

- (176) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, si è accertato che l'istituzione di un dazio antidumping avrebbe effetti positivi sulla sua situazione in termini di un probabile aumento dei suoi prezzi e di recupero della redditività. La mancata istituzione delle misure determinerebbe invece con ogni probabilità, data la sua attuale redditività negativa, la chiusura nel medio periodo delle attività dell'industria comunitaria.
- (177) Per quanto riguarda gli importatori/operatori commerciali, l'istituzione del dazio antidumping non dovrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla loro situazione economica, dato l'impatto limitato delle SCN sulle loro attività commerciali complessive.
- (178) Per quanto riguarda gli utilizzatori, l'istituzione del dazio antidumping sul prodotto in esame inciderebbe soltanto marginalmente sulla loro situazione, dato l'impatto non elevato delle SCN sui loro costi globali, la possibilità di ripercuotere le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sui prezzi dei prodotti della carta e, infine, l'esistenza di una fonte alternativa di approvvigionamento, cioè gli Stati Uniti. L'istituzione delle misure antidumping viene inoltre presa in considerazione al fine di promuovere una maggiore concorrenza sul mercato comunitario delle SCN ripristinando pratiche commerciali leali.
- (179) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che, date le circostanze, non esistono motivi impellenti che impediscano nel caso in questione, a motivo della tutela dell'interesse comunitario, l'adozione di misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (180) Per determinare il livello del dazio definitivo, si è tenuto conto del livello di dumping accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (181) Si è ritenuto che l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping e del conseguente pregiudizio debba permettere all'industria comunitaria di recuperare i suoi costi di produzione e di realizzare un congruo margine di profitto sulle vendite. A tale riguardo, si è ritenuto che un margine di profitto del 7 % sul fatturato potesse rappresentare una base adeguata, tenuto conto del tasso di rendimento che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza delle importazioni pregiudizievoli in dumping. Il tasso di rendimento è stato calcolato riferendosi al margine di profitto pubblicamente noto per un certo numero di società europee operanti nel settore della chimica specializzata, sulla base di una relazione redatta da una parte indipendente.
- (182) La Yamamoto ha affermato che i dati presentati dal gruppo Mitsui erano sufficienti per consentire un accertamento individuale relativamente al margine di pregiudizio. I dati inviati dal gruppo Mitsui comprendevano informazioni di carattere generale sulle società del gruppo e sui loro prezzi di acquisto e di rivendita sul mercato comunitario. Secondo la Yamamoto, tali dati erano sufficienti per calcolare un prezzo all'esportazione e un margine di pregiudizio individuali nei suoi confronti, in quanto tutte le vendite della Yamamoto nella Comunità venivano realizzate dal gruppo Mitsui. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la Yamamoto e le società summenzionate sono state debitamente informate del fatto che i dati presentati erano insufficienti, ed è stata data loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. La Yamamoto e il gruppo Mitsui hanno provveduto a colmare alcune delle lacune osservate nelle risposte fornite dal gruppo Mitsui, oltre a presentare una serie di dichiarazioni volte a chiarire la relazione tra la Yamamoto e la Mitsui & Co. Ltd [denominata di seguito: «Mitsui (Giappone)»], nonché il ruolo della Mitsui (Giappone) in qualità di unico esportatore dei prodotti della Yamamoto. Tuttavia, la Yamamoto ha rifiutato di compilare le sezioni principali dei questionari relative ai dati sulla struttura societaria del produttore/esportatore, la sua produzione, le sue esportazioni nella Comunità, le sue vendite interne e i suoi costi di produzione.
- (183) Si è ritenuto che la mancata collaborazione del suddetto produttore abbia reso impossibile effettuare una determinazione individuale nei suoi confronti. Così, se è stato possibile verificare che le imprese del gruppo Mitsui avevano dichiarato in modo accurato e completo le loro vendite di SCN sul mercato comunitario, l'assenza di dati, in particolare, sulla produzione, la struttura societaria e le vendite, ha impedito di verificare se le vendite dichiarate dal gruppo Mitsui rappresentavano o no tutte le vendite realizzate dalla Yamamoto nella Comunità. Le SCN prodotte dalla Yamamoto in Giappone potrebbero infatti essere esportate nella Comunità attraverso altri canali, sia direttamente che attraverso parti collegate. Altri produttori e/o operatori commerciali potrebbero essere collegati alla Yamamoto ed esportare le SCN di produzione giapponese nella Comunità, il che richiederebbe il calcolo di un unico prezzo all'esportazione e di un margine di pregiudizio individuale per il gruppo in questione. La mancanza di dati pertinenti per poter effettuare una determinazione individuale vale quindi non soltanto per il margine di dumping, ma anche per il margine di pregiudizio.
- (184) Sulla scorta di quanto precede, la Yamamoto è considerato un produttore/esportatore che non ha collaborato ai fini del presente procedimento antidumping e, pertanto, non è stata effettuata una determinazione individuale del margine di pregiudizio per questa società.
- (185) Di conseguenza, i livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati determinati a partire dall'ODB-1 e dall'ODB-2, sulla base del confronto tra il rispettivo costo di produzione, maggiorato di un congruo margine di profitto, per ciascuno di questi due tipi di SCN prodotte dall'industria comunitaria, da un lato, e il prezzo di vendita degli stessi tipi del prodotto in esame a livello dell'industria utilizzatrice, dall'altro. Il margine di pregiudizio, cioè la differenza calcolata come sopra ed espressa in percentuale del valore cif delle importazioni in questione, è pari in media al 18,9 %.


2. Forma e livello delle misure antidumping definitive

- (186) Poiché il margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping, il dazio definitivo da istituirsi deve corrispondere al margine di pregiudizio accertato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (187) Sulla base della determinazione del dumping e del pregiudizio che ne deriva, si deve istituire un dazio ad valorem definitivo del 18,9 % sulle importazioni di SCN originarie del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere, classificabili al codice NC ex 2932 29 80 (per il codice TARIC cfr. allegato), originarie del Giappone.
2. Ai fini del presente procedimento, una sostanza cromogena nera è una sostanza cromogena chimica che, quando viene utilizzata per il rivestimento della carta per la produzione di carta autocopiante o di carta termica, genera per le sue stesse proprietà un'immagine nera sulla carta senza dover essere mescolata ad altre sostanze cromogene, e presenta la seguente struttura contenente fluorano:



R1 e R2 possono essere identici o diversi e devono appartenere a gruppi alchilici o arilici sostituiti o non sostituiti. Possono anche far parte di un sistema ciclico. R3 deve essere idrogeno, o appartenere a gruppi alchilici o arilici o alcossi, sostituiti o non sostituiti, o alogeni. R3 appartiene solitamente ai gruppi metilico o cloro. R4 deve appartenere ad un gruppo monoarilamino, sostituito o non sostituito. Se R3 è un idrogeno, R4 deve appartenere ad un gruppo monoarilamino sostituito. R1, R2 e R4 non possono essere idrogeno. R5 è idrogeno o alogeno, solitamente idrogeno. In allegato viene fornito un elenco di sostanze cromogene nere identificate.

3. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 18,9 %.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE

ALLEGATO

Designazione commerciale	Numero CAS (Chemical Abstract Service Number)	Descrizione chimica	Codice TARIC
Black 15	36431-22-8	3-(dietilamino)-6-metil-7-(2,4-dimetilfenilamino) fluorano	2932 29 80 35
Black 100	68134-61-2	3-(dietilamino)-7-(3-trifluorometilfenilamino) fluorano	2932 29 80 60
Black 303	92814-52-3	3-(N-etil-N-isopentilamino)-7-(2-clorofenilamino) fluorano	2932 29 80 60
Black 305	129437-78-5	3-(dipentilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
Black 500	93071-94-4	3-[N-etil N-(3-etossipropil)amino]-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
CF-51	102232-11-1	3-(N-tetraidrofurfuril-N-etilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
ETAC	59129-79-2	3-(N-etil-N-p-tolilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 40
Fuji Black	85443-45-4	3-(dietilamino)-6-cloro-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
ODB	29512-49-0	3-(dietilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
ODB-2	89331-94-2	3-(dibutilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 60
ODB-7	151019-95-3	3-(dietilamino)-6-metil-7-(3-metilfenilamino) fluorano	2932 29 80 60
PSD 150	55250-84-5	3-(N-metil-N-cicloesilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 50
PSD 300A	92409-09-1	3-(N-metil-N-proilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 30
PSD 184	95235-29-3	3-(N-etil-N-isobutilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 45
S 205	70516-41-5	3-(N-etil-N-isopentilamino)-6-metil-7-anilino fluorano	2932 29 80 10
TH 107	82137-81-3	3-(dibutilamino)-7-(2-clorofenilamino) fluorano	2932 29 80 25
Altre sostanze cromogene nere			2932 29 80 60

REGOLAMENTO (CE) N. 2264/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,2
	064	68,9
	999	88,1
0707 00 05	052	94,1
	628	132,0
	999	113,1
0709 90 70	052	74,6
	999	74,6
0805 30 10	052	66,3
	388	60,5
	524	64,0
	528	67,9
	999	64,7
0806 10 10	052	100,2
	064	80,2
	400	230,0
	632	65,7
	999	119,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	84,3
	388	55,5
	400	57,4
	800	151,2
	804	64,2
0808 20 50	999	82,5
	052	82,7
	064	62,7
	999	72,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2265/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre del 2000 (secondo periodo)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1971/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ fissano, per il quarto trimestre del 2000, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (2) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98 occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso

del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

- (3) È necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande, presentate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, sono rilasciati titoli d'importazione nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per il quarto trimestre del 2000, secondo periodo per il quantitativo indicato nella domanda di titolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le regole per il riesame di novanta sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE, riesame considerato prioritario. Esso è organizzato dalla Commissione mediante un programma stabilito dal regolamento, nel cui ambito gli Stati membri svolgono mansioni specifiche ai fini della valutazione scientifica e tecnica sulla quale si basano le decisioni normative prese a livello comunitario.
- (2) Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Dall'esperienza risulta che si può prendere una decisione sull'eventuale iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE solo se un notificante ha dimostrato che, per una serie limitata di usi proposti e per uno o più preparati, possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 5. Pertanto devono essere presentate tutte le informazioni corrispondenti a ciascun punto degli allegati II e III della suddetta direttiva, in relazione agli usi proposti.
- (4) Per la maggior parte delle sostanze attive esaminate sino ad ora, le informazioni presentate al riguardo sono insufficienti. Pertanto, al fine di consentire alla Commissione di portare a termine al più presto il programma di lavoro per le 90 sostanze attive, occorre stabilire una data limite entro cui i notificanti devono completare i loro fascicoli, tenendo conto dei requisiti relativi ai dati

che sono già stati stabiliti in modo particolareggiato tra il luglio 1993 e l'ottobre 1996.

- (5) Al fine di accelerare il processo di valutazione ed il processo decisionale, occorre adottare la decisione sull'eventuale iscrizione nel succitato allegato I sulla base dei dati presentati e non deve essere prevista la possibilità di procrastinare l'adozione di decisioni. Di conseguenza, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva, la presentazione di nuovi studi può essere accettata solo se lo Stato membro relatore, con l'accordo della Commissione, chiede ai notificanti di presentare altri dati a maggior chiarimento del fascicolo.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il testo seguente:

«Il notificante deve dimostrare che, in base alle informazioni presentate per uno o più preparati per una serie limitata di usi rappresentativi, possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 5 della stessa;»

- 2) All'articolo 7, paragrafo 4, in fine al testo del primo trattino è aggiunto il testo seguente:

«tale termine sarà il 25 maggio 2002, a meno che la Commissione stabilisca un termine anticipato per una particolare sostanza attiva, fatta eccezione per i risultati di studi a lungo termine identificati come studi necessari dallo Stato membro relatore e dalla Commissione nel corso dell'esame del fascicolo e la cui completa conclusione non è prevista entro il termine stabilito, sempre che dalle informazioni presentate risulti che tali studi sono stati commissionati e che i relativi risultati saranno presentati entro il 25 maggio 2003. In casi eccezionali, se lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto identificare tali studi entro il 25 maggio 2001, può essere stabilita una data alternativa per il completamento degli studi, a condizione che il notificante dimostri allo Stato membro relatore che essi sono stati commissionati entro tre mesi dalla richiesta della loro esecuzione e presenti un protocollo e una relazione sullo stato di avanzamento entro il 25 maggio 2002.»

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

3) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto, in fine, il testo seguente:

«Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva, non è ammessa la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore, con l'accordo della Commissione, può richiedere ai notificanti di presentare altri dati per chiarire il fascicolo.

La Commissione comunica senza indugio allo Stato membro relatore le sostanze attive in merito alle quali non sono stati presentati entro il termine stabilito i risultati o le informazioni di cui al primo trattino. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva dette sostanze attive, indicandone i motivi. Gli Stati membri revocano entro il 25 luglio 2003 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.»

4) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

«comunica alla Commissione, al più presto e comunque entro sei mesi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste, la sua valutazione del fascicolo sotto forma di addendum al rapporto di valutazione già presentato alla Commissione; il rapporto deve essere presentato nel formato raccomandato dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e deve contenere la raccomandazione

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone le condizioni, oppure
- di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, specificandone i motivi.»

5) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«Dopo aver ricevuto la sintesi e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione lo sottopone all'esame del comitato.

Prima di trasmettere il fascicolo e il rapporto al comitato, la Commissione trasmette agli Stati membri, per informazione, il rapporto del relatore e può organizzare una consultazione di esperti di uno o più Stati membri. La Commissione può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive in merito al rapporto sulla sostanza attiva o a parti di esso. Lo Stato membro relatore procura che venga fornita la necessaria assistenza tecnica e scientifica per dette consultazioni.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva, non è ammessa la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore, previa consultazione della Commissione, può chiedere ai notificanti di presentare altri dati per chiarire il fascicolo.

Dopo l'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 3, la Commissione presenta al comitato, fatte salve eventuali proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE che essa può presentare,

- a) un progetto di direttiva recante iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone le relative condizioni, ivi incluso il termine di validità di tale iscrizione; oppure
- b) un progetto di decisione, destinata agli Stati membri, di revocare le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva e di non iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, specificandone i motivi.»

6) L'articolo 8, paragrafo 4, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000**

che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 8 e l'articolo 34, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 ⁽⁴⁾, prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.
- (2) In virtù del regolamento (CE) n. 1944/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, l'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
- (3) La perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 33 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CE) n. 1944/1999.
- (4) L'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che un contributo supplementare è riscosso dai fabbricanti allorché la perdita globale constatata in applicazione dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, non è completamente coperta dall'introito dei contributi alla produzione. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, tale perdita globale non coperta ammonta a 146 221 038 EUR. Pertanto si deve fissare a 0,18506 coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, di detto

regolamento, che per la Comunità rappresenta il rapporto tra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1999/2000, conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento e gli introiti del contributo alla produzione di base nonché del contributo B per tale campagna, previa riduzione di tale rapporto di 1.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000, sono fissati a:

- a) 1,2638 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 23,6963 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,5330 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 9,9425 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 1,2638 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B;
- f) 23,6963 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 a 0,18506.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.
⁽⁴⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2000 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2000

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/2000 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 21 91 9900	A02	EUR/100 kg	90,50
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	68,40
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	69,00
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	69,70
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	74,50
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	76,20
0401 20 91 9100	970	EUR/100 kg	4,551	0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	82,70
0401 20 91 9500	A00	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	86,30
0401 20 99 9100	970	EUR/100 kg	4,551	0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	90,50
0401 20 99 9500	A00	EUR/100 kg	—	0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,1500
0401 30 11 9100	A00	EUR/100 kg	—	0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,5990
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	10,50	0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,6320
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,6800
0401 30 19 9100	A00	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9200	A02	EUR/kg	0,1500
0401 30 19 9400	A00	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,5990
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,6320
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,6800
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 29 91 9100	A02	EUR/kg	0,6840
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 29 91 9500	A02	EUR/kg	0,7450
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,6840
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,7450
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 91 11 9110	A00	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0402 91 11 9120	A00	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9400	A02	EUR/100 kg	110,55	0402 91 11 9310	A00	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9700	A02	EUR/100 kg	129,01	0402 91 11 9350	A00	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	10,90
0401 30 99 9400	A02	EUR/100 kg	110,55	0402 91 19 9110	A00	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9700	A02	EUR/100 kg	129,01	0402 91 19 9120	A00	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0402 91 19 9310	A00	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0402 91 19 9350	A00	EUR/100 kg	—
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	10,90
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0402 91 31 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	15,00	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	12,90
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0402 91 39 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	12,90
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0402 91 51 9000	A00	EUR/100 kg	—
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0402 91 59 9000	A00	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0402 91 91 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0402 99 11 9110	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0402 99 11 9130	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0402 99 11 9150	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9300	A02	EUR/100 kg	69,70	0402 99 11 9310	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9400	A02	EUR/100 kg	74,50	0402 99 11 9330	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,2790
0402 21 91 9600	A02	EUR/100 kg	82,70	0402 99 19 9110	A00	EUR/kg	—
0402 21 91 9700	A02	EUR/100 kg	86,30	0402 99 19 9130	A00	EUR/kg	—
				0402 99 19 9150	A00	EUR/kg	—
				0402 99 19 9310	A00	EUR/kg	—
				0402 99 19 9330	A00	EUR/kg	—
				0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,2790
				0402 99 31 9110	A00	EUR/kg	—
				0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,2900
				0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2490
				0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4290
				0402 99 39 9110	A00	EUR/kg	—
				0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,2900
				0402 99 39 9300	A02	EUR/kg	0,2490

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	A02	EUR/kg	0,4290	0404 90 29 9160	A02	EUR/100 kg	86,30
0402 99 91 9000	A02	EUR/kg	0,4890	0404 90 29 9180	A02	EUR/100 kg	90,50
0402 99 99 9000	A02	EUR/kg	0,4890	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,1500
0403 10 11 9400	A00	EUR/100 kg	—	0404 90 81 9910	A00	EUR/kg	—
0403 10 11 9800	A00	EUR/100 kg	—	0404 90 81 9950	A02	EUR/kg	0,1750
0403 10 13 9800	A00	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,1500
0403 10 19 9800	A00	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,5990
0403 10 31 9400	A00	EUR/kg	—	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,6320
0403 10 31 9800	A00	EUR/kg	—	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,6800
0403 10 33 9800	A00	EUR/kg	—	0404 90 83 9911	A00	EUR/kg	—
0403 10 39 9800	A00	EUR/kg	—	0404 90 83 9913	A00	EUR/kg	—
0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	14,80	0404 90 83 9915	A00	EUR/kg	—
0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	14,80	0404 90 83 9917	A00	EUR/kg	—
0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	59,40	0404 90 83 9919	A00	EUR/kg	—
0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	62,50	0404 90 83 9931	A00	EUR/kg	—
0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	67,30	0404 90 83 9933	A00	EUR/kg	—
0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	67,80	0404 90 83 9935	A02	EUR/kg	0,2790
0403 90 31 9000	A02	EUR/kg	0,1480	0404 90 83 9937	A02	EUR/kg	0,2900
0403 90 33 9200	A02	EUR/kg	0,1480	0404 90 89 9130	A02	EUR/kg	0,6840
0403 90 33 9300	A02	EUR/kg	0,5940	0404 90 89 9150	A02	EUR/kg	0,7450
0403 90 33 9500	A02	EUR/kg	0,6250	0404 90 89 9930	A02	EUR/kg	0,4601
0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,6730	0404 90 89 9950	A02	EUR/kg	0,6600
0403 90 39 9000	A02	EUR/kg	0,6780	0404 90 89 9990	A02	EUR/kg	0,7522
0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0405 10 11 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 51 9300	A00	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 53 9000	A00	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 59 9110	A00	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 59 9140	A00	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9100	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	15,77	0405 10 30 9300	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	38,32	0405 10 30 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20	0405 10 30 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20	0405 10 50 9100	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20	0405 10 50 9300	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 59 9540	A02	EUR/100 kg	59,20	0405 10 50 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0403 90 59 9570	A02	EUR/100 kg	59,20	0405 10 50 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0403 90 61 9100	A00	EUR/kg	—	0405 10 90 9000	A02	EUR/100 kg	176,22
0403 90 61 9300	A00	EUR/kg	—	0405 20 90 9500	A02	EUR/100 kg	155,49
0403 90 63 9000	A00	EUR/kg	—	0405 20 90 9700	A02	EUR/100 kg	161,71
0403 90 69 9000	A00	EUR/kg	—	0405 90 10 9000	A02	EUR/100 kg	216,00
0404 90 21 9100	A02	EUR/100 kg	15,00	0405 90 90 9000	A02	EUR/100 kg	170,00
0404 90 21 9910	A00	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0404 90 21 9950	A02	EUR/100 kg	7,40	0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	15,00		L03	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	59,90		A24	EUR/100 kg	37,68
0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	63,20		L04	EUR/100 kg	37,68
0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	68,00		400	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9911	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	37,68
0404 90 23 9913	A00	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9915	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9917	A00	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	35,05
0404 90 23 9919	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	35,05
0404 90 23 9931	A02	EUR/100 kg	7,40		400	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9933	A02	EUR/100 kg	9,00		A01	EUR/100 kg	35,05
0404 90 23 9935	A02	EUR/100 kg	10,90	0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9937	A02	EUR/100 kg	12,90		L03	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9939	A02	EUR/100 kg	13,50		A24	EUR/100 kg	15,39
0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	68,40		L04	EUR/100 kg	15,39
0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	69,00		400	EUR/100 kg	—
0404 90 29 9120	A02	EUR/100 kg	69,70		A01	EUR/100 kg	15,39
0404 90 29 9130	A02	EUR/100 kg	74,50				
0404 90 29 9135	A02	EUR/100 kg	76,20				
0404 90 29 9150	A02	EUR/100 kg	82,70				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,11			L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,11			A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—			L04	EUR/100 kg	7,74
A01	EUR/100 kg	51,11	400	EUR/100 kg		—		
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	14,50	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	51,83		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	51,83		A24	EUR/100 kg	21,28	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34	
0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	51,83	400	EUR/100 kg	—		
	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	21,28	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	57,86		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	57,86		A24	EUR/100 kg	14,50	
400	EUR/100 kg	—	L04		EUR/100 kg	7,74		
0406 10 20 9640	A01	EUR/100 kg	57,86	400	EUR/100 kg	—		
	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	14,50	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	85,03		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	85,03		A24	EUR/100 kg	21,28	
400	EUR/100 kg	—	L04		EUR/100 kg	11,34		
0406 10 20 9650	A01	EUR/100 kg	85,03	400	EUR/100 kg	—		
	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	21,28	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	70,86		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	70,86		A24	EUR/100 kg	30,95	
400	EUR/100 kg	—	L04		EUR/100 kg	16,51		
0406 10 20 9660	A01	EUR/100 kg	70,86	400	EUR/100 kg	—		
	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	30,95	
	0406 10 20 9830	L02	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	26,28		A24	EUR/100 kg	21,28	
L04	EUR/100 kg	26,28	L04		EUR/100 kg	11,34		
0406 10 20 9850	400	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	26,28	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	21,28	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	31,87		A24	EUR/100 kg	30,95	
L04	EUR/100 kg	31,87	L04		EUR/100 kg	16,51		
0406 10 20 9870	400	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	31,87	0406 30 39 9930	A01	EUR/100 kg	30,95	
	A00	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	0406 10 20 9900	L03	—		L03	EUR/100 kg	—	
	0406 20 90 9100	A24	EUR/100 kg		58,77	A24	EUR/100 kg	30,95
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	58,77		L04	EUR/100 kg	16,51	
0406 20 90 9915	400	EUR/100 kg	23,80	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	58,77	0406 30 39 9950	A01	EUR/100 kg	30,95	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	77,56		A24	EUR/100 kg	35,00	
L04	EUR/100 kg	77,56	L04		EUR/100 kg	18,67		
0406 20 90 9917	400	EUR/100 kg	31,70	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	77,56	0406 30 90 9000	A01	EUR/100 kg	35,00	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	82,41		A24	EUR/100 kg	36,72	
L04	EUR/100 kg	82,41	L04		EUR/100 kg	19,58		
0406 20 90 9919	400	EUR/100 kg	33,70	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	82,41	0406 40 50 9000	A01	EUR/100 kg	36,72	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	92,10		A24	EUR/100 kg	90,00	
L04	EUR/100 kg	92,10	L04		EUR/100 kg	90,00		
0406 20 90 9919	400	EUR/100 kg	37,60	400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	92,10	A01	EUR/100 kg	90,00		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 40 90 9000	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9951	L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	92,42		A24	EUR/100 kg	78,66	
	L04	EUR/100 kg	92,42		L04	EUR/100 kg	68,98	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 13 9000	A01	EUR/100 kg	92,42	0406 90 35 9190	A01	EUR/100 kg	78,66	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	33,29	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	116,37		A24	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	101,62		L04	EUR/100 kg	105,71	
0406 90 15 9100	400	EUR/100 kg	45,30	0406 90 35 9990	400	EUR/100 kg	46,20	
	A01	EUR/100 kg	116,37		A01	EUR/100 kg	121,56	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	120,25		A24	EUR/100 kg	121,56	
0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	105,71	
	400	EUR/100 kg	46,70		400	EUR/100 kg	30,20	
	A01	EUR/100 kg	120,25		A01	EUR/100 kg	121,56	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 21 9900	A24	EUR/100 kg	120,25	0406 90 61 9000	A24	EUR/100 kg	116,37	
	L04	EUR/100 kg	105,01		L04	EUR/100 kg	101,62	
	400	EUR/100 kg	46,70		400	EUR/100 kg	45,30	
	A01	EUR/100 kg	120,25		A01	EUR/100 kg	116,37	
	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	47,01	
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	117,54		A24	EUR/100 kg	129,64	
	L04	EUR/100 kg	102,90		L04	EUR/100 kg	112,00	
	400	EUR/100 kg	33,50		400	EUR/100 kg	43,00	
	A01	EUR/100 kg	117,54		A01	EUR/100 kg	129,64	
0406 90 25 9900	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L02	EUR/100 kg	42,83	
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	103,92		A24	EUR/100 kg	128,55	
	L04	EUR/100 kg	90,36		L04	EUR/100 kg	111,41	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	48,10	
0406 90 27 9900	A01	EUR/100 kg	103,92	0406 90 69 9100	A01	EUR/100 kg	128,55	
	L02	EUR/100 kg	—		0406 90 69 9910	L02	EUR/100 kg	34,22
	L03	EUR/100 kg	—			L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	102,80			A24	EUR/100 kg	124,18
	L04	EUR/100 kg	89,77			L04	EUR/100 kg	107,11
400	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg		36,80		
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	102,80	0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	124,18	
	L02	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	93,10		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	81,30		A24	EUR/100 kg	124,18	
0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	107,11	
	A01	EUR/100 kg	93,10		400	EUR/100 kg	36,80	
	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	124,18	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	85,71		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L04	EUR/100 kg	74,72	0406 90 76 9300	A24	EUR/100 kg	106,91	
	400	EUR/100 kg	19,20		L04	EUR/100 kg	93,28	
	A01	EUR/100 kg	85,71		400	EUR/100 kg	39,60	
	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	106,91	
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	A24	EUR/100 kg	85,71	0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	74,72		A24	EUR/100 kg	108,07	
	400	EUR/100 kg	19,20		L04	EUR/100 kg	93,90	
	A01	EUR/100 kg	85,71		400	EUR/100 kg	16,70	
	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,07	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	L02	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	78,60		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	68,29		A24	EUR/100 kg	96,98	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	84,68	
	A01	EUR/100 kg	78,60		400	EUR/100 kg	—	
				A01	EUR/100 kg	96,98		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	108,62	0406 90 86 9200	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	94,85		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40		A24	EUR/100 kg	102,23
	A01	EUR/100 kg	108,62		L04	EUR/100 kg	86,17
0406 90 76 9500	L02	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	102,23
	A24	EUR/100 kg	102,45	0406 90 86 9300	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	90,24		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40		A24	EUR/100 kg	103,32
	A01	EUR/100 kg	102,45		L04	EUR/100 kg	87,41
0406 90 78 9100	L02	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	22,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	103,32
	A24	EUR/100 kg	102,26	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	87,50		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	108,62
	A01	EUR/100 kg	102,26		L04	EUR/100 kg	92,87
0406 90 78 9300	L02	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,62
	A24	EUR/100 kg	105,98	0406 90 86 9900	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	92,78		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	117,90
	A01	EUR/100 kg	105,98		L04	EUR/100 kg	102,43
0406 90 78 9500	L02	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,20
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	117,90
	A24	EUR/100 kg	104,35	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	91,91	0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	104,35		A24	EUR/100 kg	85,19
0406 90 79 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	71,81
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	18,60
	A24	EUR/100 kg	86,27		A01	EUR/100 kg	85,19
	L04	EUR/100 kg	75,02	0406 90 87 9300	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	86,27		A24	EUR/100 kg	94,89
0406 90 81 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	80,27
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,00
	A24	EUR/100 kg	108,62		A01	EUR/100 kg	94,89
	L04	EUR/100 kg	94,85	0406 90 87 9400	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	35,80		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	108,62		A24	EUR/100 kg	96,33
0406 90 85 9910	L02	EUR/100 kg	33,32		L04	EUR/100 kg	82,36
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,00
	A24	EUR/100 kg	117,90	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	96,33
	L04	EUR/100 kg	102,43		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	44,60		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	117,90		A24	EUR/100 kg	106,68
0406 90 85 9991	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,15
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,80
	A24	EUR/100 kg	117,90	0406 90 87 9971	A01	EUR/100 kg	106,68
	L04	EUR/100 kg	102,43		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	30,20		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	117,90		A24	EUR/100 kg	106,68
0406 90 85 9995	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,15
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,80
	A24	EUR/100 kg	108,07	0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	106,68
	L04	EUR/100 kg	93,90		A24	EUR/100 kg	45,63
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	108,07		L04	EUR/100 kg	39,68
					400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	45,63

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	L02	EUR/100 kg	—	2309 10 19 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	2309 10 19 9200	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	104,74	2309 10 19 9300	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	91,46	2309 10 19 9400	A00	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	18,10	2309 10 19 9500	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	104,74	2309 10 19 9600	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L02	EUR/100 kg	—	2309 10 19 9700	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	2309 10 19 9800	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	113,19	2309 10 70 9010	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	99,26	2309 10 70 9100	A02	EUR/100 kg	4,00
	400	EUR/100 kg	18,10	2309 10 70 9200	A02	EUR/100 kg	5,30
	A01	EUR/100 kg	113,19	2309 10 70 9300	A02	EUR/100 kg	6,70
0406 90 87 9975	L02	EUR/100 kg	—	2309 10 70 9500	A02	EUR/100 kg	8,00
	L03	EUR/100 kg	—	2309 10 70 9600	A02	EUR/100 kg	9,40
	A24	EUR/100 kg	114,45	2309 10 70 9700	A02	EUR/100 kg	10,70
	L04	EUR/100 kg	101,25	2309 10 70 9800	A02	EUR/100 kg	11,80
	400	EUR/100 kg	24,00	2309 90 35 9010	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	114,45	2309 90 35 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9979	L02	EUR/100 kg	—	2309 90 35 9200	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	2309 90 35 9300	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	103,92	2309 90 35 9400	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	90,36	2309 90 35 9500	A00	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	18,10	2309 90 35 9700	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	103,92	2309 90 39 9010	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 39 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 88 9300	L02	EUR/100 kg	—	2309 90 39 9200	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	2309 90 39 9300	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	83,50	2309 90 39 9400	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,90	2309 90 39 9500	A00	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	22,80	2309 90 39 9600	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	83,50	2309 90 39 9700	A00	EUR/100 kg	—
2309 10 15 9010	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 39 9800	A00	EUR/100 kg	—
2309 10 15 9100	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9010	A00	EUR/100 kg	—
2309 10 15 9200	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9100	A02	EUR/100 kg	4,00
2309 10 15 9300	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9200	A02	EUR/100 kg	5,30
2309 10 15 9400	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9300	A02	EUR/100 kg	6,70
2309 10 15 9500	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9500	A02	EUR/100 kg	8,00
2309 10 15 9700	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9600	A02	EUR/100 kg	9,40
2309 10 19 9010	A00	EUR/100 kg	—	2309 90 70 9700	A02	EUR/100 kg	10,70
				2309 90 70 9800	A02	EUR/100 kg	11,80

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Lituania, Polonia, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle
Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a
4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/2000 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2268/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 233 del 15.9.2000, pag. 27.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		38,32
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		59,85
	- superiore al 39 %	0401 30 39 9700		66,00
	-- superiore al 45 %:			
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		75,22
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 9400		110,55
	- superiore all'80 %	0401 30 91 9700		129,01
0401 30 99	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		75,22
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 9400		110,55
	- superiore all'80 %	0401 30 99 9700		129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (?):			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(13)	15,00
0402 10 19	--- altri:	0402 10 19 9000	(13)	15,00
	-- altri:			
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(14)	0,1500
0402 10 99	--- altri	0402 10 99 9000	(14)	0,1500
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (?):			
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(13)	15,00
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(13)	59,90
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(13)	63,20
	- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(13)	68,00
	---- altri:			
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(13)	15,00
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(13)	59,90
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(13)	63,20
	- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(13)	68,00
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900	(¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	68,40 69,00 69,70 74,50 76,20 82,70 86,30 90,50
0402 21 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900	(¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	68,40 69,00 69,70 74,50 76,20 82,70 86,30 90,50
ex 0402 29	-- altri: --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ----- altri:			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900	(¹⁴) (¹⁴) (¹⁴) (¹⁴)	0,1500 0,5990 0,6320 0,6800
0402 29 19	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900	(¹⁴) (¹⁴) (¹⁴) (¹⁴)	0,1500 0,5990 0,6320 0,6800
0402 29 91	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %: ----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 91 9100 0402 29 91 9500	(¹⁴) (¹⁴)	0,6840 0,7450
0402 29 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 99 9100 0402 29 99 9500	(¹⁴) (¹⁴)	0,6840 0,7450

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	– altri:			
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 11 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(13)	19,81
0402 91 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 19 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(13)	19,81
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(13)	23,42
0402 91 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(13)	23,42
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	(13)	10,50
0402 91 59	– – – – altri	0402 91 59 9000	(13)	10,50
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	(13)	75,22
0402 91 99	– – – – altri	0402 91 99 9000	(13)	75,22

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(14)	0,4291
0402 99 19	---- altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(14)	0,4291
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 31 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 31 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(14)	0,6600
0402 99 39	---- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 39 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 39 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 39 9500	(14)	0,6600

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99 91	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %: ---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 99 91 9000	(14)	0,7522
0402 99 99	---- altri	0402 99 99 9000	(14)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :					
ex 0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :					
	-- altri:					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	---- inferiore o uguale al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	⁽⁵⁾	38,17
ex 0406 30 39	---- superiore al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	⁽⁵⁾	43,16
ex 0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	⁽⁵⁾	45,28
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽⁵⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽⁵⁾	102,80
ex 0406 90 27	--- Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	⁽⁵⁾	93,10
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽⁵⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	⁽⁵⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽⁵⁾	102,45

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(⁵)	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(⁵)	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(⁵)	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(⁵)	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(⁵)	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(⁵)	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(⁵)	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(⁵)	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(⁵)	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(⁵)	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(⁵)	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(⁵)	96,33
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(⁵)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(⁵)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(⁵)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(⁵)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(⁵)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(⁵)	103,92

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %: ----- formaggi ottenuti da siero di latte ----- altri: ----- altri: ----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: ----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9100 0406 90 88 9300	(⁵)	— 83,50

(⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(⁶) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo degli aiuti. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(⁷) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(¹⁴) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1953/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2268/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 233 del 15.9.2000, pag. 37.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 %	0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		75,22 110,55 129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(13)	15,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(13)	68,00
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(13) (13) (13) (13)	15,00 59,90 63,20 68,00
0402 21 19	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(13) (13) (13)	59,90 63,20 68,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽³⁾ :					
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽³⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽³⁾	102,80
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽³⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	⁽³⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽³⁾	102,45
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	⁽³⁾	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	⁽³⁾	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	⁽³⁾	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	⁽³⁾	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	⁽³⁾	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	⁽³⁾	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	⁽³⁾	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	⁽³⁾	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	⁽³⁾	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	⁽³⁾	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	⁽³⁾	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	⁽³⁾	96,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(³)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(³)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(³)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(³)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(³)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(³)	103,92
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(³)	83,50

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2069/2000 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2069/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2069/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 15,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	34,88 68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 12 ottobre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 12 ottobre e prima del 16 novembre 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2273/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 28,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2276/2000 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 34,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2000

concernente il regime di aiuti previsto dalla legge della regione Sicilia del 28 marzo 1995, n. 23, «norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese» (settore della pesca)

[notificata con il numero C(2000) 1962]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue:

I. Procedura

- (1) Con lettera del 28 aprile 1995, registrata presso la Commissione il 7 giugno 1995, le autorità italiane hanno notificato la legge della Regione Sicilia 28 marzo 1995, n. 23, recante «norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva piccole e medie imprese». Con lettere del 12 gennaio e 10 aprile 1996, registrate presso la Commissione rispettivamente il 18 gennaio e il 22 aprile 1996, le autorità italiane hanno inoltre trasmesso i complementi di informazione richiesti.
- (2) In data 12 giugno 1996 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 (attualmente articolo 88, paragrafo 2) del trattato CE nei confronti di detta legge regionale. La legge prevedeva un meccanismo di sostegno alle imprese del settore della pesca per facilitarne l'accesso al credito e a certi servizi finanziari (factoring, leasing, garanzie collettive). La legge prevedeva inoltre che, mediante consorzi fidi che disponessero di uno o più fondi separati, sarebbe stato possibile garantire o ridurre il costo di certe operazioni finanziarie effettuate dai soci. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi sia

all'atto della creazione che nel corso della vita di tali consorzi fossero incompatibili con il mercato comune. Nel primo caso, l'assunzione di partecipazione pubblica nel fondo ha carattere gratuito e durata indeterminata. Non solo essa non si limita all'avviamento, ma sono previsti apporti successivi di capitale al fine di mantenere la partecipazione pubblica perlomeno al livello della metà della dotazione del fondo. Nel secondo caso la Commissione non disponeva di elementi di informazione sufficienti a permetterle di valutare gli aiuti sotto forma di prestazioni di garanzia, intervento regionale sul costo finanziario dei contratti di factoring, contratti di leasing finanziario, garanzie sui crediti di gestione e consolidamento del passivo [cfr. lettera della Commissione SG(96) D/5784 del 26 giugno 1996 indirizzata al governo italiano e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 302 del 12 ottobre 1996, pag. 6].

- (3) In data 8 gennaio 1998 e 21 dicembre 1999 le autorità italiane hanno fornito i complementi di informazione richiesti dalla Commissione. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione dagli altri Stati membri o da terzi interessati.

II. Descrizione del regime

- (4) Il sistema istituito dalla legge di cui sopra prevede un meccanismo di sostegno alle imprese del settore della pesca per facilitarne l'accesso al credito e a certi servizi finanziari (factoring, leasing, garanzie collettive). A tal fine si incoraggia la formazione di raggruppamenti tra

imprese mediante la costituzione di una persona giuridica avente forma di cooperativa o di consorzio di cooperative che dispone di uno o più fondi separati destinati a garantire o a ridurre il costo di certe operazioni finanziarie effettuate dai soci.

III. Osservazioni del governo italiano

- (5) Nella sua lettera del 21 dicembre 1999 il governo italiano ha informato la Commissione di quanto segue: non è mai stata ricevuta dall'amministrazione alcuna domanda di integrazione dei fondi per i rischi dei consorzi del settore della pesca e, di conseguenza, la misura non è mai stata applicata. La legge in questione stanziava risorse finanziarie soltanto fino al 1997. Ne consegue che, se la Regione Sicilia intendesse ripristinare tale regime, dovrebbe necessariamente ricorrere ad una nuova misura legislativa specificamente applicabile alle situazioni sopra descritte e che sarebbe oggetto di una nuova notifica alla Commissione.

IV. Valutazione

- (6) Dalle informazioni fornite dal governo italiano e riprodotte al punto III risulta che il regime in questione non è mai stato applicato al settore della pesca e che, in ogni caso, non sarebbe applicabile nel quadro della legge trasmessa alla Commissione in ragione dell'impossibilità, prevista dal testo stesso della legge, di finanziamenti a partire dal 1998. Una eventuale riattivazione del regime dovrebbe pertanto comportare la notifica di una nuova misura specificamente applicabile al settore della pesca.

Data questa situazione, la procedura di indagine avviata dalla Commissione nei confronti del regime in questione

è ormai senza oggetto perché nessun regime è in vigore nel settore della pesca.

Di conseguenza la procedura dev'essere chiusa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 (attualmente articolo 88) del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag 1), dato che la notifica è ormai senza oggetto.

V. Conclusione

- (7) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene sia giustificato chiudere la procedura d'esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura di indagine avviata nei confronti della legge della Regione Sicilia 28 marzo 1995, n. 23, nella parte riguardante il settore della pesca, è chiusa.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2000

recante modifica della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 2978]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/611/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/278/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/597/CE ⁽⁴⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE.
- (2) Le autorità ecuadoriane hanno chiesto che l'Ecuador venga incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache destinate al consumo umano. Benché l'ispezione comunitaria in loco non sia ancora stata effettuata, le garanzie sanitarie fornite dalle autorità ecuadoriane sono considerate idonee a giustificare l'inclusione dell'Ecuador nell'elenco

suddetto. La presente decisione può essere rivista alla luce dell'esito di qualsiasi futura ispezione comunitaria.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla parte XI dell'allegato, alla decisione 94/278/CE è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«(EC) Ecuador».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59.

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 ottobre 2000
relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali
(BCE/2000/10)
(2000/612/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti annuali della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN) vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001⁽¹⁾, la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che pertanto la deroga nei confronti della Grecia, di cui alla decisione 98/317/CE del Consiglio⁽²⁾, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2001.
- (3) La raccomandazione BCE/1998/5, del 12 novembre 1998, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali⁽³⁾ tiene conto delle nomine già effettuate dalle BNC partecipanti.
- (4) È necessario proporre la nomina di un revisore esterno dei conti annuali della Banca di Grecia a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

- (5) È necessario proporre un emendamento alla decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2000/223/CE⁽⁵⁾, al fine di tenere conto degli Stati membri le cui deroghe sono state in seguito abrogate,

RACCOMANDA:

- che la società di revisione Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA e il sig. Charalambos Stathakis, revisore ufficiale dei conti, siano nominati in qualità di revisori esterni dei conti annuali della Banca di Grecia a decorrere dall'esercizio finanziario 2001,
- che il Consiglio dell'Unione europea modifichi di conseguenza la sua decisione 1999/70/CE.

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Consiglio dell'Unione europea è destinatario della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 ottobre 2000.

Il presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 411 del 31.12.1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 18.3.2000, pag. 24.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2244/2000 della Commissione, del 10 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 257 dell'11 ottobre 2000)

A pagina 11, articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000»,

leggi: «Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2000».
